SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione Toscana

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. **160**.

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, è previsto che il Governo può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Vista la nota in data 8 luglio 2009, con la quale il Governo, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione speciale e ne è stata stabilita la composizione;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 44, comma 4, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che: "entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010, con il quale la commissione speciale è stata integrata nella sua composizione;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, concernente: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.";

Vista la proposta di un secondo correttivo recante: "Correzioni ed integrazioni al Codice del processo amministrativo", redatta da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 13 luglio 2012;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari tenendo conto dei limiti della delega conferita ed in ossequio ai principi generali che informano l'intero sistema giuridico processuale italiano e all'articolo 81 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

" 4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.";

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (*Rilievo dell'incompetenza*) — 1. Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.

3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3.

4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.

5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.

6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

8. La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.";

c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (*Regolamento di competenza*) — 1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.

2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.

3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.";

d) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: "codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: ", tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2 ";

e) all'articolo 34, comma 1, lett. *c)*, dopo le parole: "del codice civile", sono aggiunte le seguenti: ". L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio";

f) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40 (*Contenuto del ricorso*) — 1. Il ricorso deve contenere distintamente:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

c) l'esposizione sommaria dei fatti;

d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;

e) l'indicazione dei mezzi di prova;

f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;

g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera *d)*, sono inammissibili.";

g) all'articolo 55, comma 13, le parole : "commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";

h) all'articolo 62, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 8.";

i) all'articolo 76, comma 4, le parole: "gli articoli 114, quarto comma, e" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo";

l) all'articolo 85, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3.";

m) all'articolo 96, comma 5, le parole: "entro dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di cui all'articolo 45";

n) all'articolo 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.";
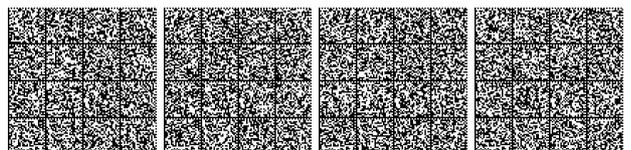
o) all'articolo 99, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può restituire gli atti alla sezione.";

p) all'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "o riforma la sentenza" sono inserite le seguenti: "o l'ordinanza";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza.";

q) all'articolo 111, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.";

r) all'articolo 119, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;";

s) all'articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.";

2) al comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: "che provvede" sono inserite le seguenti: "a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e";

3) al comma 8, lettera *c)*, dopo le parole: "che provvede" sono inserite le seguenti: "a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e";

t) all'articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *l)*, dopo le parole: "n. 385," sono soppresse le seguenti: "dalla Commissione nazionale per la società e la borsa,";

2) alla lettera *p)*, dopo le parole: "n. 225," sono inserite le seguenti: "nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992";

u) all'articolo 135, comma 1, lettera *e)*, dopo le parole: "n. 225," sono inserite le seguenti: "nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992";

v) all'articolo 136, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-*bis*. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale.".

Art. 2.

Modifiche alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

1. L'articolo 9 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. *Calendario delle udienze e formazione dei collegi* — 1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.".

Art. 3.

Modifiche alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

1. All'articolo 4, comma 1, delle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il numero 19) è soppresso.

2. Al comma 6-*bis* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'articolo 3, comma 5, delle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la parola: "commissariali" sono inserite le seguenti: "nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO
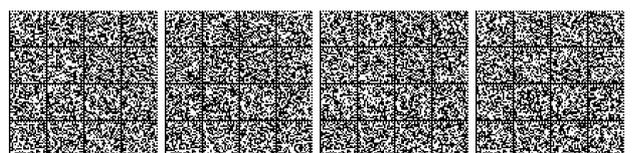
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Si riporta il testo dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O:

"Art. 44. Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all' articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all' articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All' articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».".

Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158:

"Art. 14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638) - Il Consiglio di Stato:

1° dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;

2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.".

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), è pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.

Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4,
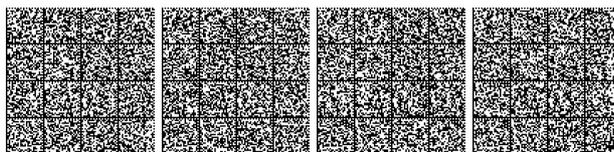
della legge 18 giugno 2009, n. 69), è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 16, 26, 34, 40, 55, 62, 76, 85, 96, 98, 99,105, 111, 119, 129,133, 135, 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificati dal presente decreto:

"Art. 13. Competenza territoriale inderogabile

1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

4-bis. *La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza."*

"Art. 15. Rilievo dell'incompetenza

1. Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.

3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3.

4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.

5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.

6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

8. La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2."

"Art. 16. Regolamento di competenza

1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.

2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.

3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione."

"Art. 26. Spese di giudizio

1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, *tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto.*

2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione."

"Art. 34. Sentenze di merito

1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:

a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;

b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;

c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. *L'azione di condanna a rilascio di un provvedimento richiesto è proposta, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio;*

d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;

e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.

2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall' articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all' articolo 29.

3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.
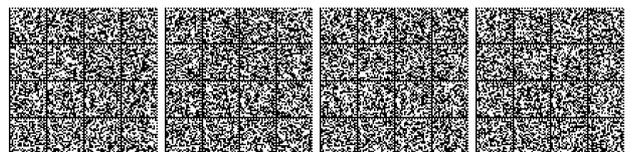
5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.”.

“Art. 40. Contenuto del ricorso

1. Il ricorso deve contenere distintamente:

a) *gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;*

b) *l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;*

c) *l’esposizione sommaria dei fatti;*

d) *i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;*

e) *l’indicazione dei mezzi di prova;*

f) *l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;*

g) *la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.*

2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d)*, sono inammissibili.”*

“Art. 55. Misure cautelari collegiali

1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.

2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l’oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.

3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.

4. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio.

5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell’avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E’ fatta salva la prova contraria.

7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.

8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all’inizio della discussione.

9. L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.

10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

11. L’ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell’udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l’ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.

12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria e l’integrità del contraddittorio.

13. Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell’ articolo 15, comma 4.”

“Art. 62. Appello cautelare

1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

2. L’appello, depositato nel termine di cui all’ articolo 45, è deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.

3. L’ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell’ articolo 55, comma 11.

4. Nel giudizio di cui al presente articolo e’ rilevata anche d’ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l’appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, e regola d’ufficio la competenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3. Quando dichiara l’incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all’articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l’articolo 15, comma 8.;”

“Art. 76. Modalità della votazione

1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza.

2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.

4. Si applicano l’articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e *l’articolo* 118, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.”

“Art. 85. Forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilità

1. L’estinzione e l’improcedibilità di cui all’ articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.

2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.

4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell’ articolo 87, comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell’opposizione, fissa l’udienza di merito.

5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.

6. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

7. Avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione può essere proposto appello.

8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3.

9. L’estinzione e l’improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all’udienza di discussione.”

“Art. 96. Impugnazioni avverso la medesima sentenza

1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.
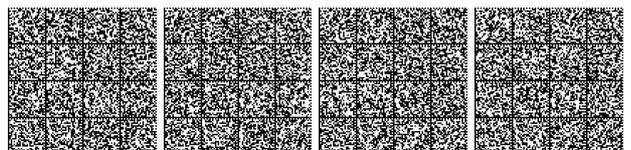
2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.

3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, *nel termine di cui all'articolo 45.*

6. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre."

"Art. 98. Misure cautelari

1. Salvo quanto disposto dall' articolo 111, il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

2. Il procedimenti si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili."

"Art. 99. Deferimento all'adunanza plenaria

1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. *L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può restituire gli atti alla sezione.*

2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l'adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato."

"Art. 105. Rimessione al primo giudice

1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.

2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all' articolo 87, comma 3.

3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza."

"Art. 111. Sospensione della sentenza

1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. *Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di Cassazione."*

"Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;

c-*bis*) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

e) *i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;*

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell' articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;

m-*bis*) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego;

m-*ter*) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

m-*quater*) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all' articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l'applicazione dell' articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,

ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.

6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo."

"Art. 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede *a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e* ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede *a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e* ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2."

"Art. 133. Materie di giurisdizione esclusiva

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie in materia di:

1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'articolo 19, comma 6-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;

5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;

6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;

a-*bis*) le controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;

d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;

e) le controversie:

1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;

2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all' articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell' articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;

f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie
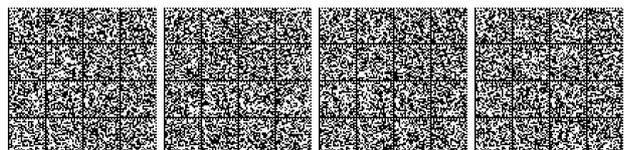
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;

i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;

l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-*bis*, 113 e 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell' articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell' articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti

p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, *nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992* e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;

q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;

r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;

s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;

t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;

v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;

z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti;

z-*bis*) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

z-*ter*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

z-*quater*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

z-*quinquies*) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni."

"Art. 135. Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell' articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) le controversie di cui all' articolo 133, comma 1, lettera *l)* , fatta eccezione per quelle di cui all' articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all' articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all' articolo 133, comma 1, lettera *m)*, nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; *nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992;*

f) le controversie di cui all' articolo 133, comma 1, lettera *o)* , limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall' articolo 14, comma 2;

g) le controversie di cui all' articolo 133, comma 1, lettera *z)* ;

h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
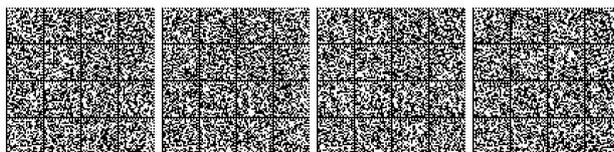
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE;

p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

q-*bis*) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-*bis*);

q-*ter*) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-*ter*);

q-*quater*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera *o)* dello stesso comma 1."

"Art. 136. Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.

2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

2-bis. *Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale.".*

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 9 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 del citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 9. *Calendario delle udienze e formazione dei collegi*

I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.".

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 delle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 del citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificati dal presente decreto:

"Art. 4. Ulteriori abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:

1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;

2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;

3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;

4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma; da 34 a 47; da 49 a 56 compresi;

5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;

6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo comma;

6-*bis*) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74;

7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;

8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;

9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;

10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi;

11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; da 23 a 27 compresi; 30; 34; da 37 a 40 compresi;

11-*bis*) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8;

11-*ter*) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9;

11-*quater*) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11;

12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;

13) legge 27 aprile 1982, n. 186: articoli 1, quarto comma , dalle parole: «le sezioni giurisdizionali» fino alla fine; 5; 55;

14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-*bis*, comma 2; 11, comma 5; 19, comma 5; 20, comma 5-*bis*; 21-*quinquies*, comma 1, ultimo periodo; 21-*septies*, comma 2; 25, commi 5-*bis* e 6;

15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi 2-*sexies* , 2-*septies* , 2-*octies*;

16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;

17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145, commi da 4 a 8; articolo 145-*bis*, comma 3;

18) (Abrogato)

19) (soppresso)

20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e 35;

21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;

22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10; 11-*quinquies*, comma 4;

23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12; 16;

24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;

25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma 2;

26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: articolo 45, comma 2;

27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma 7;

28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92, comma 9;

29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 2, 3 e 4;

30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;

31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-*sexies*, comma 1;

32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma 4-*bis* ;

33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27, comma 13, primo periodo;

34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi 2-*bis* , 2-*ter* e 2-*quater* ;

35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6;

36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310, comma 2, limitatamente alle parole: «, in sede di giurisdizione esclusiva,»; 316, comma 1, limitatamente alle parole: «, in sede di giurisdizione esclusiva,»;

36-*bis*) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-*bis*;

37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;

38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma 13, primo periodo;

39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4;

40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3, lettere *c)* e *d)*;

41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma 8,
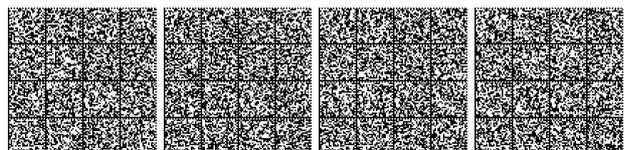
fermo quanto previsto dall' articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;

42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24, limitatamente alle parole: «amministrativi e»;

43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.".

Si riporta il testo dell' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, come modificato dal presente decreto :

"Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.

1-*bis*. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i novanta giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di sessanta giorni .

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, si dispone in ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

2-*bis*. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

3. (Abrogato)

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente .

4-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione .

4-*ter*. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-*bis*, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi .

4-*quater*. Con l'ordinanza di cui al comma 4-*ter* può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-*ter*. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione .

4-*quinquies*. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-*bis*. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento
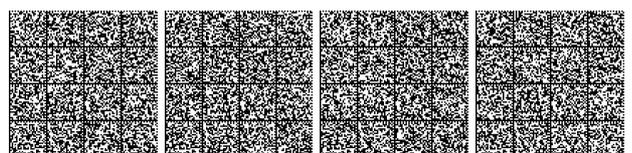
della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-*quater*.

5-*ter*. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.

5-*quater*. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-*quinquies*. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-*ter*, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

5-*sexies*. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.

5-*septies*. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

6-*bis*. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali *nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4* è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".

12G0181

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 luglio 2012.

Istituzione del Tavolo istituzionale permanente sulle questioni attinenti la minoranza linguistica slovena in Italia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38 recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia" che riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, individuando le misure organizzative necessarie per dare attuazione, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'azione di tutela sancita dalle norme e dagli accordi internazionali;

Vista la Convenzione - quadro per la protezione delle minoranze nazionali ratificata con la legge 28 agosto 1997, n.302 finalizzata a garantire "la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e libertà delle persone appartenenti a tali minoranze secondo il disposto di legge e nel rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale degli Stati";

Tenuto conto delle attività di collaborazione e di dialogo già intraprese dal Ministero dell'Interno in materia di tutela della minoranza di lingua slovena finalizzate ad individuare strumenti che rafforzino i principi di garanzia dei diritti di quelle comunità e ne supportino una completa integrazione nella prospettiva della coesione sociale;

Ravvisata l'opportunità di istituire per tali finalità presso il Ministero dell'Interno un organismo a carattere collegiale con funzioni consultive che, nell'ambito dei compiti di tutela delle minoranze etnico-linguistiche del nostro Paese e di studio delle relative problematiche affidati all'Amministrazione dell'Interno, approfondisca la tematica promuovendo un monitoraggio delle questioni di interesse;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito presso il Ministero dell'Interno un Tavolo istituzionale permanente sulle questioni attinenti la minoranza di lingua slovena in Italia, con funzioni consultive del Ministro dell'Interno, che lo presiede, ovvero conferisce delega al Sottosegretario incaricato della materia.

2. Il Tavolo svolge i compiti di ricerca e approfondimento delle tematiche riguardanti l'applicazione della legge 23 febbraio 2001, n.38 ed in generale delle questioni attinenti la tutela delle minoranze di lingua slovena, elaborando studi e promuovendo iniziative volte a rafforzare l'integrazione di quelle comunità nella società nazionale.

Art. 2.

1. Il Tavolo permanente si compone di una sezione di membri permanenti:

Capo Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione

Prefetto di Trieste

Rappresentante del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Rappresentante del Dipartimento degli Affari Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia

Presidente del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza slovena

Membro italiano del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza slovena

Presidente Unione culturale economica slovena

Presidente Confederazione organizzazioni slovene

2. Possono essere invitati, dal presidente, a partecipare ai lavori del Tavolo permanente, per la trattazione di specifiche questioni, rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Economia e Finanza e del Ministero dei Beni e Attività culturali, nonché ulteriori esponenti di volta in volta interessati alle materie trattate.

3. Assiste alle sedute, e ne cura la verbalizzazione, un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, al quale è affidata la responsabilità della segreteria tecnica del Tavolo.

4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.

Art. 3.

1. È istituita presso la Prefettura di Trieste una sezione operativa del Tavolo istituzionale permanente con compiti di esame delle questioni da sottoporre all'organismo permanente e acquisizione di documentazione e atti utili alle valutazioni in sede centrale.

2. L'organismo tecnico, presieduto dal prefetto titolare della sede, e composto dai rappresentanti territoriali delle Amministrazioni e degli Enti già presenti nel Tavolo permanente, può essere delegato da quest'ultimo alla trattazione in sede locale di specifiche tematiche.

Art. 4.

1. Il Presidente provvede alla convocazione del Tavolo ogni volta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte l'anno, fissando il relativo ordine del giorno.

2. Il Tavolo permanente elaborerà una relazione annuale sulle questioni oggetto di studio ed esame, a conclusione di ciascun anno di attività.

Art. 5.

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
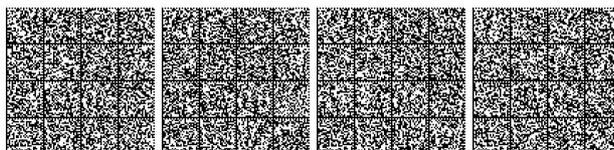
2. Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 185

12A09862

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Blessymol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jose Blessymol,nata a Kidangoor, Kottayam-Kerala (India) il giorno 10 agosto 1982, ha chiesto il riconoscimento del titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2004, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2004 presso la «East West School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Jose Blessymol nata a Kidangoor, Kottayam-Kerala (India) il giorno 10 agosto 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sig.ra Jose Blessymol, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09795

DECRETO 4 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Jerome Sherine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jerome Sherine, nata a Ernakulam-Kerala (India) il 16 febbraio 1984 ha chiesto il riconoscimento del titolo «Bachelor of Science in Nursing» conseguito in India nel 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto Eupolis Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 2006 presso la «Rajiv Gandhi University of Health Sciences» di Bangalore, Karnataka (India) dalla sig.ra Jerome Sherine nata a Ernakulam-Kerala (India) il giorno 16 febbraio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Jerome Sherine è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09796

DECRETO 5 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Krzemień Ewelina Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Krzemień Ewelina Teresa, nata a Dębica (Polonia) il giorno 10 novembre 1979, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielęgniarstwa» (licenziata in infermieristica) conseguito in Polonia presso la Scuola Statale Professionale Superiore di Tarnów nell'anno 2012, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 25 luglio 2012, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che il titolo in possesso dell'interessata soddisfa i requisiti di formazione di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielęgniarstwa» (licenziata in infermieristica) conseguito in Polonia presso la Scuola Statale Professionale Superiore di Tarnów nell'anno 2012 dalla sig.ra Krzemień Ewelina Teresa, nata a Dębica (Polonia) il giorno 10 novembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Krzemień Ewelina Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09793

DECRETO 5 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Plasencia Oteiza Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Plasencia Oteiza Andrea, nata a Logroño (Spagna) il 25 luglio 1984, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomada en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universidad de La Rioja» - Scuola Universitaria di Infermeria «Antonio Coello Cuadrado» a Logroño nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 16 agosto 2007, e relativa traduzione, il quale certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato della direttiva 77/452/CEE (sostituito dall'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE attualmente vigente) e soddisfa i requisiti di formazione di cui all'art. 1 della direttiva 77/453/CEE (ora art. 31 della citata direttiva 2005/36/CE);

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomada en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universidad de La Rioja» - Scuola Universitaria di Infermeria «Antonio Coello Cuadrado» a Logroño nell'anno 2005 dalla sig.ra Plasencia Oteiza Andrea, nata a Logroño (Spagna) il 25 luglio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Plasencia Oteiza Andrea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09794

DECRETO 5 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Natale Nadia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Di Natale Nadia, nata a Solingen (Germania) il 6 settembre 1984, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Gesundheits- und Krankenpflegerin» (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola per infermieri riconosciuta dallo Stato della St. Lukas Klinik GmbH di Solingen in data 14 settembre 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che in data 1° ottobre 2006 l'interessata ha ricevuto dall'Autorità competente di Solingen l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Gesundheits- und Krankenpflegerin» (infermiera responsabile dell'assistenza generale);

Visto il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 24 maggio 2012, e relativa traduzione, nel quale si attesta, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente è stato emesso ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Gesundheits- und Krankenpflegerin» (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola per infermieri riconosciuta dallo Stato della St. Lukas Klinik GmbH di Solingen in data 14 settembre 2006, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Gesundheits- und Krankenpflegerin» a partire dal giorno 1° ottobre 2006, dalla sig.ra Di Natale Nadia, nata a Solingen (Germania) il 6 settembre 1984, cittadina italiana, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Di Natale Nadia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09797

DECRETO 6 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Al-Saffar Nasreen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visto, altresì, l'art. 22 del citrato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Al-Saffar Nasreen, nata a Perth (Australia) il giorno 15 settembre 1974, cittadina australiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di, «Bachelor of Science Speech and Hearing Science» conseguito in Australia il 28 febbraio 1996 presso la «Curtin University of Technology» di Curtin (Australia) al fine dell'esercizio, in Italia, della professione sanitaria di «Logopedista»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito, il parere della Conferenza di Servizi, prevista dall'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 16 febbraio 2012;

Visto il decreto direttoriale in data 13 aprile 2012, prot. 0017247-P del 13 aprile 2012 con il quale si subordina il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario al superamento di una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana, diretta ad accertare i fondamenti del lessico e della pronuncia, considerato che l'attività professionale di logopedista si esplica attraverso l'uso della lingua italiana, in quanto strumento di riabilitazione logopedica;

Visto il verbale in data 13 luglio 2012 relativo alla prova attitudinale effettuata presso la struttura «I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia» di Roma - Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007 dal quale risulta che la Sig.ra Al-Saffar Nasreen è idonea;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Bachelor of Science Speech and Hearing Science» conseguito in Australia il 28 febbraio 1996 presso la «Curtin University of Technology» di Curtin (Australia) al fine dell'esercizio, in Italia, della professione sanitaria di «Logopedista», dalla Sig.ra Al-Saffar Nasreen nata a Perth (Australia) il giorno 15 settembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di «Logopedista» (D.M. 742/94).

2. La Sig.ra Al-Saffar Nasreen è autorizzata ad esercitare in Italia, nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/98 e successive modificazioni e integrazioni, la professione sanitaria di «Logopedista» (D.M. 742/94).

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09852

DECRETO 6 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Galová Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visto, altresì, l'art. 22 del citrato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Galová Marcela, nata a Piest'any (Slovacchia) il giorno 30 maggio 1974, cittadina slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «logopedia, specializacia: klinicka logopedia»
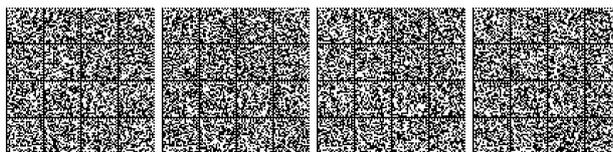
conseguito in Slovacchia in data 18 maggio 2000 presso la «Univerzita Komenskeho v Bratislave» - Università Comeniana di Bratislava (Repubblica Slovacca), corredato del titolo di «Klinicka logopedia» conseguito in Slovacchia in data 7 dicembre 2005 presso la «Slovenska Zdravotnicka Univerzita v Bratislave» - Università Sanitaria Slovacca di Bratislava (Repubblica Slovacca), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione sanitaria di «Logopedista»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito, il parere della Conferenza di Servizi, prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 28 ottobre 2010;

Visto il decreto direttoriale in data 17 gennaio 2011, prot. 0004514-P del 29 gennaio 2011 con il quale si subordina il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario al superamento di una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana che, è diretta ad accertare i fondamenti del lessico e della pronuncia, considerato che la conoscenza della lingua italiana è strumento di riabilitazione logopedica, nonché ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione sanitaria di «Logopedista» in Italia;

Visto il verbale in data 13 luglio 2012 relativo alla prova attitudinale effettuata presso la struttura «I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia» di Roma - (Università degli Studi di Roma «Tor Vergata») ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007 dal quale risulta che la Sig.ra Galova Marcela è idonea;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «logopedia, specializacia: klinicka logopedia» conseguito in Slovacchia in data 18 maggio 2000 presso la «Univerzita Komenskeho v Bratislave» - Università Comeniana di Bratislava (Repubblica Slovacca), corredato del titolo di «Klinicka logopedia» conseguito in Slovacchia in data 7 dicembre 2005 presso la «Slovenska Zdravotnicka Univerzita v Bratislave» - Università Sanitaria Slovacca di Bratislava (Repubblica Slovacca) dalla Sig.ra Galová Marcela nata a Piest'any (Slovacchia) il giorno 30 maggio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di «Logopedista» (D.M. 742/94).

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09853

DECRETO 6 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Distaso Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visto, altresì, l'art. 22 del citrato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Distaso Loredana, nata a Foggia (Italia) il giorno 8 marzo 1965, cittadina italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Postgraduate Diploma in Speech and Language Therapy» conseguito in Inghilterra, presso la «The City University» di Londra (Inghilterra), in data 24 luglio 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione sanitaria di «Logopedista»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito, il parere della Conferenza di Servizi, prevista dall'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 29 settembre 2011;

Visto il decreto direttoriale in data 11 novembre 2011, prot. 0054793-P del 29 novembre 2011 con il quale si subordina il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario al superamento di una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana, diretta ad accertare i fondamenti del lessico e della pronuncia, considerato che l'attività professionale di logopedista si esplica attraverso l'uso della lingua italiana, in quanto strumento di riabilitazione logopedica;

Visto il verbale in data 13 luglio 2012 relativo alla prova attitudinale effettuata presso la struttura «I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia» di Roma - Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007 dal quale risulta che la Sig.ra Distaso Loredana è idonea;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Postgraduate Diploma in Speech and Language Therapy» conseguito in Inghilterra, presso la «The City University» di Londra (Inghilterra), in data 24 luglio 2009, dalla Sig.ra Distaso Loredana nata a Foggia (Italia) il giorno 8 marzo 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di «Logopedista» (D.M. 742/94).

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09854

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 agosto 2012.

Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, «Attuazione dell'art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», di seguito indicato come «decreto legislativo n. 81/2008»;

Visto, in particolare, l'art. 232, del decreto legislativo n. 81/2008;

Vista la direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione;

Vista la direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 che, all'art. 3, par. 2, elimina il riferimento alla sostanza «CLOROBENZENE» riportato nell'Allegato della direttiva 2000/39/CE, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute del 26 febbraio 2004;

Vista la direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009, che all'art. 3, par. 1, elimina il riferimento alla sostanza «FENOLO» riportato nell'Allegato della direttiva 2000/39/CE, recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 26 febbraio 2004;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione dell'Allegato XXXVIII del decreto legislativo n. 81/2008, in conformità con le disposizioni contenute nelle citate direttive, procedendo ad integrazione e modificazione dei relativi contenuti;

Sentito il Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici, costituito - ai sensi dell'art. 232, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 - con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 27 maggio 2011;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Sentite le Parti Sociali;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 25 luglio 2012;

Decretano:

Art. 1.

L'Allegato XXXVIII del decreto legislativo n. 81/2008 è sostituito dall'elenco, allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 agosto 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro della salute
BALDUZZI

ALLEGATO

Proposta di modifica ed integrazione dell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Valori limite di esposizione professionale

EINECS [1]	CAS [2]	Denominazione dell'agente	VALORE LIMITE				Notazione [9]
			8 ore [4]		Breve termine [5]		
			mg/m^3 [6]	ppm [7]	mg/m^3	ppm	
200-467-2	60-29-7	Dietiletere	308	100	616	200	-
200-662-2	67-64-1	Acetone	1210	500	-	-	-
200-663-8	67-66-3	Cloroformio	10	2	-	-	pelle
200-756-3	71-55-6	Tricloroetano, 1,1,1-	555	100	1110	200	-
200-834-7	75-04-7	Etilammina	9,4	5	-	-	-
200-863-5	75-34-3	Dicloroetano, 1,1-	412	100	-	-	pelle
200-870-3	75-44-5	Fosgene	0,08	0,02	0,4	0,1	-
200-871-9	75-45-6	Clorodifluorometano	3600	1000	-	-	-
201-159-0	78-93-3	Butanone	600	200	900	300	-
201-176-3	79-09-4	Acido propionico	31	10	62	20	-
202-422-2	95-47-6	o-Xilene	221	50	442	100	pelle
202-425-9	95-50-1	Diclorobenzene, 1,2-	122	20	306	50	pelle
202-436-9	95-63-6	1,2,4-Trimetilbenzene	100	20	-	-	-
202-704-5	98-82-8	Cumene	100	20	250	50	pelle
202-705-0	98-83-9	Fenilpropene, 2-	246	50	492	100	-
202-849-4	100-41-4	Etilbenzene	442	100	884	200	pelle
203-313-2	105-60-2	e-Caprolattame (polveri e vapori) [5]	10	-	40	-	-
203-388-1	106-35-4	Eptan-3-one	95	20	-	-	-
203-396-5	106-42-3	p-Xilene	221	50	442	100	pelle
203-400-5	106-46-7	Diclorobenzene, 1,4-	122	20	306	50	-
203-470-7	107-18-6	Alcole allilico	4,8	2	12,1	5	pelle
203-473-3	107-21-1	Etilen glicol	52	20	104	40	pelle
203-539-1	107-98-2	Metossipropanolo-2,1-	375	100	568	150	pelle
203-550-1	108-10-1	Metilpentan-2-one,4-	83	20	208	50	-
203-576-3	108-38-3	m-Xilene	221	50	442	100	pelle
203-603-9	108-65-6	2-Metossi-1-metiletilacetato	275	50	550	100	pelle
203-604-4	108-67-8	Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)	100	20	-	-	-
203-631-1	108-94-1	Cicloesanone	40,8	10	81,6	20	pelle
203-726-8	109-99-9	Tetraidrofurano	150	50	300	100	pelle
203-737-8	110-12-3	5-metilesan-2-one	95	20	-	-	-
203-767-1	110-43-0	eptano-2-one	238	50	475	100	pelle
203-808-3	110-85-0	Piperazina (polvere e vapore) [8]	0,1	-	0,3	-	-
203-905-0	111-76-2	Butossietanolo-2	98	20	246	50	pelle
203-933-3	112-07-2	2-Butossietilacetato	133	20	333	50	pelle
204-065-8	115-10-6	Etere dimetilico	1920	1000	-	-	-
204-428-0	120-82-1	1,2,4-Triclorobenzene	15,1	2	37,8	5	pelle
204-469-4	121-44-8	Trietilammina	8,4	2	12,6	3	pelle
204-662-3	123-92-2	Acetato di isoamile	270	50	540	100	-
204-697-4	124-40-3	Dimetilammina	3,8	2	9,4	5	
204-826-4	127-19-5	N,N-Dimetilacetammide	36	10	72	20	pelle
205-480-7	141-32-2	Acrilato di n-butile	11	2	53	10	-
205-563-8	142-82-5	Eptano, n-	2085	500	-	-	-
208-394-8	526-73-8	1,2,3-Trimetilbenzene	100	20	-	-	-
208-793-7	541-85-5	5-Metileptano-3-one	53	10	107	20	-
210-946-8	626-38-0	Acetato di 1-metilbutile	270	50	540	100	-
211-047-3	628-63-7	Acetato di pentile	270	50	540	100	-
	620-11-1	Acetato di 3-amile	270	50	540	100	-
	625-16-1	Acetato di terz-amile	270	50	540	100	-
215-535-7	1330-20-7	Xilene, isomeri misti, puro	221	50	442	100	pelle
222-995-2	3689-24-5	Sulfotep	0,1	-	-	-	pelle
231-634-8	7664-39-3	Acido fluoridrico	1,5	1,8	2,5	3	-
231-131-3	7440-22-4	Argento, metallico	0,1	-	-	-	-
231-595-7	7647-01-0	Acido cloridrico	8	5	15	10	-
231-633-2	7664-38-2	Acido ortofosforico	1	-	2	-	-
231-635-3	7664-41-7	Ammoniaca anidra	14	20	36	50	-
231-945-8	7782-41-4	Fluoro	1,58	1	3,16	2	-
231-978-9	7782-41-4	Seleniuro di idrogeno	0,07	0,02	0,17	0,05	-
233-113-0	10035-10-6	Acido bromidrico	—	—	6,7	2	-
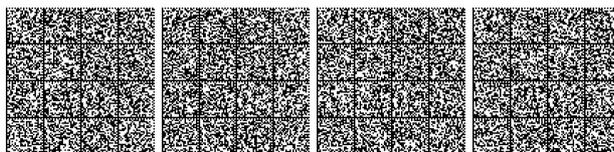
247-852-1	26628-22-8	Azoturo di sodio	0,1	—	0,3	—	pelle
252-104-2	34590-94-8	(2-metossimetiletossi)-propanolo	308	50	—	—	pelle
		Fluoruri inorganici (espressi come F)	2,5	—	—	—	
		Piombo inorganico e suoi composti	0,15	—	—	—	
200-193-3	54-11-5	Nicotina	0,5	—		—	pelle
200-579-1	64-18-6	Acido formico	9	5	—	—	—
200-659-6	67-56-1	Metanolo	260	200	—	—	pelle
200-830-5	75-00-3	Cloroetano	268	100	—	—	—
200-835-2	75-05-8	Acetonitrile	35	20	—	—	pelle
201-142-8	78-78-4	Isopentano	2000	667	—	—	—
202-716-0	98-95-3	Nitrobenzene	1	0,2	—	—	pelle
203-585-2	108-46-3	Resorcinolo	45	10	—	—	—
203-625-9	108-88-3	Toluene	192	50	—	—	pelle
203-628-5	108-90-7	Monoclorobenzene	23	5	70	15	—
203-692-4	109-66-0	Pentano	2000	667	—	—	—
203-716-3	109-89-7	Dietilammina	15	5	30	10	—
203-777-6	110-54-3	n-Esano	72	20	—	—	—
203-806-2	110-82-7	Cicloesano	350	100	—	—	—
203-815-1	110-91-8	Morfolina	36	10	72	20	pelle
203-906-6	111-77-3	2-(2-Metossietossi)etanolo	50,1	10	—	—	pelle
203-961-6	112-34-5	2-(2-Butossietossi)etanolo	67,5	10	101,2	15	—
204-696-9	124-38-9	Anidride carbonica	9000	5000	—	—	—
205-483-3	141-43-5	2-Amminoetanolo	2,5	1	7,6	3	pelle
205-634-3	144-62-7	Acido ossalico	1	—	—	—	—
206-992-3	420-04-2	Cianammide	1	—	—	—	pelle
207-343-7	463-82-1	Neopentano	3 000	1 000	—	—	—
215-236-1	1314-56-3	Pentaossido di fosforo	1	—	—	—	—
215-242-4	1314-80-3	Pentasolfuro di difosforo	1	—	—	—	—
231-131-3		Argento (composti solubili come Ag)	0,01	—	—	—	—
		Bario (composti solubili come Ba)	0,5	—	—	—	—
		Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e (III)	0,5	—	—	—	—
231-714-2	7697-37-2	Acido nitrico	—	—	2,6	1	—
231-778-1	7726-95-6	Bromo	0,7	0,1	—	—	—
231-959-5	7782-50-5	Cloro	—	—	1,5	0,5	—
232-260-8	7803-51-2	Fosfina	0,14	0,1	0,28	0,2	—
	8003-34-7	Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti	1	—	—	—	—
233-060-3	10026-13-8	Pentacloruro di fosforo	1	—	—	—	—
200-679-5	*68-12-2*	*N,N Dimetilformamide*	*15*	*5*	*30*	*10*	*pelle*
200-843-6	*75-15-0*	*Disulfuro di carbonio*	*3*	*1*	—	—	*pelle*
201-245-8	*80-05-7*	*Bisfenolo A (polveri inalabili)*	*10*	—	—	—	—
201-297-1	*80-62-6*	*Metacrilato di metile*	—	*50*	—	*100*	—
202-500-6	*96-33-3*	*Metilacrilato*	*7*	*2*	*36*	*10*	*pelle*
203-545-4	*108-05-4*	*Acetato di vinile*	*17,6*	*5*	*35,2*	*10*	—
203-632-7	*108-95-2*	*Fenolo*	*8*	*2*	*16*	*4*	*pelle*
203-713-7	*109-86-4*	*2-Metossietanolo*	—	*0,5*	—	—	*pelle*
203-772-9	*110-49-6*	*2-Metossietil acetato*	—	*0,5*	—	—	*pelle*
203-804-1	*110-80-5*	*2-Etossi etanolo*	*8*	*2*	—	—	*pelle*
203-839-2	*111-15-9*	*2-Etossietil acetato*	*11*	*2*	—	—	*pelle*
204-661-8	*123-91-1*	*1;4 Diossano*	*73*	*20*	—	—	*pelle*
205-438-8	*140-88-5*	*Etilacrilato*	*21*	*5*	*42*	*10*	—
210-866-3	*624-83-9*	*Isocianato di metile*	—	—	—	*0,02*	*pelle*
212-828-1	*872-50-4*	*n-metil-2-pirrolidone*	*40*	*10*	*80*	*20*	*pelle*
216-653-1	*1634-04-4*	*Ossido di terz-butile e metile*	*183,5*	*50*	*367*	*100*	—
		Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (9)	*0,02*	—	—	—	*pelle*
231-639-5	*7664-93-9*	*Acido solforico (nebulizzazione) (10) (11)*	*0,05*	—	—	—	—
231-977-3	*7783-06-4*	*Acido solfidrico*	*7*	*5*	*14*	*10*	—

[1] EINECS: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

[2] CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (inventario europeo delle sostanze chimiche).

[3] Una notazione cutanea attribuita ai *VLEP* identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.

[4] Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.

[5] Livello di esposizione a breve termine. Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

[6] mg/m^3 : milligrammi per metro cubo d'aria a 20 °C e 101,3 Kpa. ***La correzione del volume a condizioni normali non deve essere effettuata in caso di aerosol.***

[7] ppm: parti per milione nell'aria (ml/m^3).

[8] **Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore**

[9] Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicativi dell'esposizione professionale.

[10] Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell'esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo

[11] La nebulizzazione è definita come frazione toracica

12A09782

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 giugno 2012.

Rinnovo del riconoscimento alla Società ITALCERTIFER S.p.A. in Firenze quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi di cui all'allegato II del decreto medesimo, così come modificato dal decreto 22 luglio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la nota prot. R.I./103 del 30/05/2012 con la quale la Direzione generale per il Trasporto Ferroviario ha aggiornato la composizione del Gruppo di Lavoro incaricato di svolgere le attività di istruttoria e di sorveglianza sugli Organismi Notificati, per l'interoperabilità ferroviaria ai sensi del decreto legislativo 191/2010 di attuazione della direttiva europea 2008/57/CE;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 2757 del 09/08/2007/10/2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23/08/2007 con il quale si riconosce la Società Italcertifer S.C.p.A., con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini n. 58, quale organismo abilitato a svolger la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi delle direttive europee 96/48/CE e 2001/16/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo, comando e segnalamento;

Materiale rotabile;

Manutenzione;

Esercizio e gestione del traffico;

Applicazioni telematiche.

Vista l'istanza presentata dalla Società Italcertifer S.p.A. con sede legale in Largo F.lli Alinari n. 4 – cap 50123 Firenze con nota n. ITCF – P – 00248 -12 – FI del 15/02/2012 e la successiva nota n. ITCF – P – 00506 -12 – FI del 3/4/2012 con la quale la medesima Società ha chiesto il rinnovo del riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo, così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, indicati di seguito:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo, comando e segnalamento a terra;

Controllo, comando e segnalamento di bordo;

Materiale rotabile;

Esercizio e gestione del traffico;

Manutenzione;

Applicazione telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

Considerato che, nella predetta istanza, la medesima Società Italcertifer S.p.A. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito della visita ispettiva, di cui all'art. 27 del decreto legislativo più volte citato, effettuata presso la sede della Società richiedente nonché delle visite ispettive presso i Laboratori "Istituto Sperimentale" di Roma e "Materiale Rotabile" di Firenze è stata accertato il possesso/mantenimento dei requisiti minimi previsti dall'allegato VIII del medesimo decreto legislativo e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal succitato art. 27;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato Gruppo di Lavoro contenute nella nota prot. n. 1796 del 01/06/2012;

Decreta:

Art. 1.

1. È rinnovato il riconoscimento alla società Italcertifer S.p.A., con sede legale in Largo F.lli Alinari n. 4 – cap 50123 Firenze, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 191/2010, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati:

Infrastrutture;
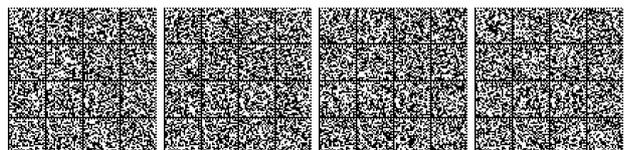
Energia;

Contollo-comando e segnalamento di terra;

Controllo-comando e segnalamento di bordo;

Materiale rotabile;

Esercizio e gestione del traffico;

Manutenzione;

Applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione generale per il Trasporto Ferroviario – vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione generale per il Trasporto Ferroviario – dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Italcertifer S.p.A. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo Italcertifer S.p.A. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo Italcertifer S.p.A. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 5.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale con decorrenza dalla data di scadenza della precedente notifica.

2. Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2012

Il direttore generale: PARENTE

12A09865

DECRETO 29 agosto 2012.

Approvazione dell'Accordo di delega all'organismo riconosciuto RINA Services s.p.a. dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che ha sostituito alcune delle disposizioni della direttiva 94/57/CE come emendata, secondo la tavola di corrispondenza contenuta nell'allegato II del regolamento stesso;

Visto il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 238 del 12 ottobre 2001, concernente l'autorizzazione all'organismo RINA S.p.a. all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 secondo quanto specificato nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e l'organismo RINA S.p.a.;

Visto il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 238 del 12 ottobre 2001, concernente l'affidamento all'organismo RINA S.p.a. all'espletamento dei compiti

di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 secondo quanto specificato nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e l'organismo RINA S.p.a.;

Considerato che l'organismo già autorizzato ed affidato ha svolto il proprio lavoro a soddisfazione dell'Amministrazione;

Ritenuto necessario riformulare gli accordi di autorizzazione e di affidamento sottoscritti in data 20 luglio 2001 e contenuti nei citati decreti interdirettoriali datati 7 agosto 2001 in un unico accordo redatto sulla base delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo RINA Services s.p.a. è delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.

2. Le modalità di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'accordo sottoscritto in data 28 giugno 2012 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e l'organismo RINA Services s.p.a.

3. L'accordo di cui al comma 2 costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, di cui in premessa, concernente l'autorizzazione all'organismo RINA S.p.a., è abrogato.

2. Il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, di cui in premessa, concernente l'affidamento all'organismo RINA S.p.a., è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2012

p. *il direttore generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
PUJIA

p. *il direttore generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
GRIMALDI

ALLEGATO

ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ED
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
E
L'ORGANISMO RICONOSCIUTO RINA SERVICES S.P.A.

Premessa

1. Il presente Accordo è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente - in particolare ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, attuativo della direttiva 2009/15/CE - ed al Regolamento (CE) n. 391/2009; l'Accordo è stato inoltre predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 ed in conformità a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO con i relativi allegati:

A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni», come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);

A.789(19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»;

A. 847(20) «Linee guida per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO».

2. Il presente Accordo è valido tra l'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; stipulano il presente Accordo:

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dott. Enrico Maria Pujia, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di direttore della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il dott. Renato Grimaldi, dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di direttore della Direzione generale per la Protezione della natura;

per conto dell'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. il dott. ing. Roberto Cazzulo, il quale agisce in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 16 febbraio 2012.

3. L'organismo RINA Services S.p.a. è denominato in seguito per brevità «RINA», mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono denominati in seguito per brevità «Amministrazione».

4. Il presente Accordo è composto da 13 articoli e da n. 2 appendici, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Art. 1.

Finalità dell'accordo

1.1. La finalità del presente Accordo è quella di delegare al RINA lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.

1.2. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa al RINA.
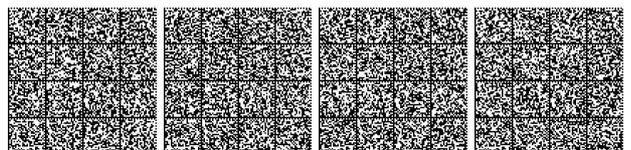
Art. 2.

Condizioni generali

2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono:

l'autorizzazione del RINA all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il RINA, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti «strumenti applicabili»), nonché al rilascio dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

l'affidamento al RINA dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il RINA e/o delle Società di navigazione che gestiscono le stesse navi, al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari - dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni) ed a riferire all'Amministrazione.

2.2 Il RINA, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate.

2.3 Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con il RINA, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso.

2.4 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal RINA sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il RINA operi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ed a quelle dell'Appendice 1 dell'Allegato alla Risoluzione IMO A.739(18), come emendata.

2.5 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza del RINA, di eventuali ulteriori autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili - che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo - è valutata caso per caso e concordata con l'organismo stesso, introducendo modifiche alle suddette tabelle.

2.6 Il RINA si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.7 Il RINA ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Art. 3.

Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 Il RINA riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario.

3.2 Nel caso in cui taluni dei requisiti degli strumenti applicabili non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del RINA, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi o senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

3.3 Il primo rilascio del certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio dei certificati rilasciati in autorizzazione in relazione a ciascuna unità, è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.

3.4 Il certificato di esenzione deve essere trasmesso all'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e dei controlli effettuati dal RINA ai fini del rilascio del certificato stesso, nonché ad ogni altra utile documentazione.

3.5 Per le navi in esercizio, l'Ufficio competente dell'Amministrazione tempestivamente - tenuto conto della situazione operativa della nave e della natura dell'esenzione - approva o, eventualmente, rifiuta, motivandola, l'approvazione del certificato di esenzione.

3.6 Per le navi in costruzione l'Ufficio competente dell'Amministrazione approva o, eventualmente, rifiuta motivatamente l'approvazione del certificato di esenzione entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al punto 3.4 del presente Accordo.

3.7. Decorso inutilmente il termine specificato al comma precedente, il certificato di esenzione è approvato, a meno che, prima della scadenza di cui al precedente punto 3.6, l'Ufficio competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso, detto Ufficio si esprimerà entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.

3.8 Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal RINA.

Art. 4.

Informazioni e contatti

4.1 Il RINA riferisce all'Amministrazione le informazioni specificate all'Appendice 2 del presente Accordo, con la frequenza concordata dall'organismo e dall'Amministrazione, come indicato nella citata Appendice 2.

4.2 Per le navi registrate in Italia e classificate con il RINA, l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Appendice 2. Alla stipula del presente Accordo, il RINA invierà all'Amministrazione l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia e classificate con l'organismo stesso almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile, distinguendo quelle con doppia classe; tale elenco conterrà le informazioni previste nell'Appendice 2 al presente Accordo e verrà aggiornato con frequenza semestrale.

4.3 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione dal RINA riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.4 Il RINA garantisce all'Amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi.

4.5 Il RINA deve pubblicare annualmente il Libro Registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

4.6 Il RINA invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi.
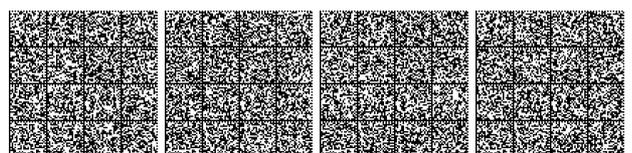
4.7 L'Amministrazione fornisce al RINA tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.8 Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, il RINA, sulla base del presente Accordo, contatta quanto prima l'Amministrazione, in modo che entrambe le Parti possano essere presenti e discutere i propri punti di vista su come sviluppare le nuove norme o modificare quelle esistenti. A tal fine è prevista la partecipazione dell'Amministrazione nel Comitato Tecnico del RINA, che si riunisce annualmente per fornire il proprio parere tecnico sulle norme predisposte dall'organismo stesso.

Il RINA tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

4.9 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il RINA nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria.

4.10 Il RINA accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'Amministrazione stessa relativi ai servizi di certificazione statutaria svolti dall'organismo in conformità al presente Accordo, come meglio specificato nell'Appendice 2.

4.11 L'Amministrazione e il RINA, riconoscendo l'importanza di relazioni a livello tecnico, concordano di cooperare a tal fine e mantengono un dialogo efficace.

4.12 Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese.

4.13 Il RINA accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di cui al presente accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti.

4.14 Il RINA è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e di cui all'Appendice 2 del presente Accordo, al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 siano svolti con propria soddisfazione, come previsto dal successivo punto 6.2. Il mancato adempimento di tali obblighi giustifica da parte dell'Amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione dell'organismo secondo quanto previsto dall'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

Art. 5.

Trasferimento di classe

5.1. Il RINA non rilascia certificati statutari per conto dell'Amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per decidere se è necessario procedere ad un'ispezione completa.

5.2 Il RINA - come organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto - rilascia i certificati della nave solo dopo avere completato con esito positivo tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'organismo precedente.

5.3 Il RINA notifica al precedente organismo, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.

5.4 Le procedure di cui ai punti 5.2 e 5.3 si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con il RINA.

5.5 Il RINA fornisce all'Amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'Amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3.

Art. 6.

Monitoraggio e controlli

6.1 L'Amministrazione collabora alla verifica che la Commissione Europea effettua, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Regolamento (CE) n. 391/2009, su base regolare e almeno ogni due anni, ai fini della valutazione della permanenza in capo al RINA dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento comunitario, ovvero la rispondenza ai criteri di cui all'allegato I al Regolamento (CE) n. 391/2009.

6.2 L'Amministrazione verifica almeno ogni due anni che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 del presente Accordo delegati al RINA siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresì i precedenti dell'organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonché sulla base di ispezioni a campione e dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.

6.3 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa Amministrazione si riserva di designare.

6.4 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

6.5 Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal RINA sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

6.6 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterrà opportune, dando al RINA un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso.

6.7 Le spese relative alle verifiche di cui al punto 6.6 saranno ugualmente a carico del RINA.

6.8 L'Amministrazione riferisce alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del RINA, ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 2009/15/CE così come recepito dall'art. 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

6.9 Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al RINA che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto.

6.10 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del RINA, ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea.

6.11 In ogni caso gli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

6.12 Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.
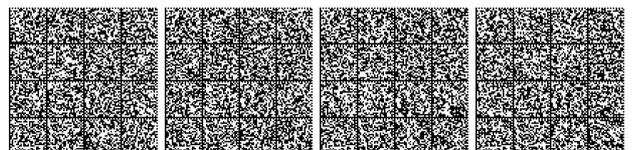
6.13 Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso al Libro Registro delle navi, nonché ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.

Art. 7.

Compensi per i servizi di certificazione statutaria

7.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo svolti dal RINA per conto dell'Amministrazione sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

7.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il RINA e i soggetti che richiedono i servizi statutari di certificazione di cui al punto 7.1.

Art. 8.

Riservatezza

8.1 Per quanto riguarda le attività relative al presente Accordo, sia il RINA che l'Amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.

8.2 Il RINA, i suoi funzionari, impiegati o agenti si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi delegati senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi di rapportazione dell'organismo stesso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato di bandiera e delle altre Organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

8.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal RINA in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione Europea e agli altri Stati membri di cui al precedente punto 6.8, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

Art. 9.

Ispettori

9.1 Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, il RINA si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

9.2 Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 391/2009, l'Amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il RINA stesso abbia preso accordi.

9.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del RINA sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo stesso.

Art. 10.

Responsabilità

10.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del RINA, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del RINA stesso nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

10.2 Il RINA si impegna a stipulare una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 10.1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Il RINA trasmette all'Amministrazione copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.

Art. 11.

Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

11.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di cui all'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, il presente accordo ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipula dell'accordo stesso. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al RINA dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, in base alle esigenze della propria flotta.

11.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi.

11.3 Fatta salva la procedura prevista al punto 2.5, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

Art. 12.

Interpretazione dell'Accordo

12.1 Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 attuativo della direttiva 2009/15/CE, nonché al Regolamento (CE) n. 391/2009.

Art. 13.

Foro competente

13.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

13.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti situata in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma e;
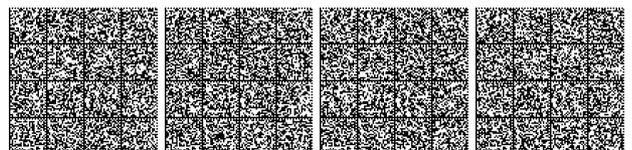
per il RINA presso la propria rappresentanza in Italia denominata RINA Services S.p.a. in via Corsica n. 12 - 16128 Genova.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 28 giugno 2012

p. *il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
Il direttore generale della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
PUJIA

p. *il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*
Il direttore generale della Direzione generale per la protezione della natura
GRIMALDI

p. *il RINA Services S.p.a.*
CAZZULO

APPENDICE 1

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
ED
IL RINA

1. Servizi di certificazione statutaria

1.1 Al RINA, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e classificate con l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per i servizi di certificazione statutaria:

autorizzazione (in seguito per brevità *AU)*, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con il RINA stesso, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come sopra definite, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti «strumenti applicabili»), nonché al rilascio dei relativi certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1.;

affidamento (in seguito per brevità *AF)*, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come sopra definite e classificate con il RINA stesso, e/o delle Società di navigazione che gestiscono le stesse al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari - dei relativi certificati come specificati alla tabella di cui al punto 3.2.(con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per gli aspetti di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri).

2. Elenco delle convenzioni e dei codici internazionali applicabili, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che ad esse rinviano:

2.1. La Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; Emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione.

2.2. La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978; Emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione.

2.3. La Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983.

2.4. Elenco dei Codici internazionali applicabili richiamati dalle suddette Convenzioni:

Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (SOLAS 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23(59));

Codice IBC (SOLAS 74 Cap. VII Parte B; Ris. MSC.4(48) come emendata);

Codice BCH (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate);

Codice IGC (SOLAS 74 Cap. VII Parte C; Ris. MSC.5(48) come emendata);

Codice GC (Ris. A.328(IX) come emendata);

Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;

Codice HSC 1994 (SOLAS 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata);

Codice HSC 2000 (SOLAS 74 Cap.X; Ris. MSC.97(73) come emendata);

Codice ISM (SOLAS 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata);

Codice IMSBC (SOLAS 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85));

Codice NOx Technical Code 2008 (MARPOL Annesso VI; Ris. MEPC.177(58)).

3.1 Servizi di certificazione statutaria delegati in AUTORIZZAZIONE per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione LL66**	LL66 art.. 16; 1988 LL Protocol art. 16	Certificato Internazionale di Bordo Libero (1966) (*International Load Line Certificate (1966)*)
2	**Convenzione LL66**	LL66 art.16; 1988 LL Protocol art. 16	Certificato Internazionale di Esenzione di Bordo Libero (*International Load Line Exemption Certificate*) [1]

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza di Costruzione per Navi da Carico (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*)
2	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VIII/10	Certificato di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare (*Nuclear Passenger Ship Safety Certificate*)
3	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VIII/10	Certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare (*Nuclear Cargo Ship Safety Certificate*)
4	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. II-2/19.4	Documento di Conformità al trasporto di merci pericolose (*Document of compliance for the carriage of dangerous goods*)
5	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VI/9 e Sezione 3 del Codice Interna-zionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa	Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie (*Document of authorization for the carriage of grain*)
6	**Codice IBC** (navi costruite a partire dal 01/07/1986)	Sezione 1.5.4	Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (*International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*)
7	**Codice BCH** (navi costruite prima del 01/07/1986)	Sezione 1.6.3	Certificato di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (*Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*)

[1] Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'Amministrazione.

8	**Codice IGC** (navi costruite a partire dal 01/07/1986)	Sezione 1.5.4	Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
9	**Codice GC** (navi il cui contratto è firmato dopo il 31/10/1976)	Sezione 1.6	Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
10	**Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti** (navi consegnate il o prima del 31/10/1976)	Sezione 1.6	Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
11	**Codice IMSBC**[2]		Documento di Conformità per il Trasporto di Carichi Solidi alla Rinfusa *(Documento of Compliance for the Carriage of Solid Bulk Cargoes)*
12	**Convenzione SOLAS 74 e Codici in essa richiamati**		Certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio dei certificati oggetto di autorizzazione, come applicabili Certificato di Esenzione [3] (*Exemption Certificate*)

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione MARPOL73/78 Annex I**	Annesso I, Reg. 7	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento da olio minerale (*International Oil Pollution Prevention Certificate*)
2	**Convenzione MARPOL73/78 Annex II**	Annesso II, Reg. 9	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento nel Trasporto di Sostanze Liquide Nocive alla Rinfusa (*International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk*)
3	**Convenzione MARPOL73/78 Annex IV**	Annesso IV, Reg. 5	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento da Liquami (*International Sewage Pollution Prevention Certificate*)
4	**Convenzione MARPOL73/78 Annex VI**	Annesso VI, Reg. 6	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento dell’Aria (*International Air Pollution Prevention Certificate*)
5	**Nox Technical Code 2008**	Paragrafo 2.2.1.3	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento dell’Aria relativo ai Motori (*Engine International Air Pollution Prevention Certificate*)

[2] Il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2011.
[3] Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all’approvazione preventiva dell’Amministrazione

3.2 Servizi di certificazione statutaria delegati in AFFIDAMENTO per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri ed Elenco dotazioni per il Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri (*Passenger Ship Safety Certificate and Record of the Equipment for the Passenger Ship Safety Certificate*) [4]
2	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza Dotazioni per Navi da Carico ed Elenco dotazioni per il Certificato Sicurezza Dotazioni Nave da Carico (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Record of the Equipment for the Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
3	**Codice HSC**	Sezione 1.8	Certificato di sicurezza per unità veloci (*High Speed Craft Safety Certificate*)
4	**Codice HSC**	Sezione 1.9	Autorizzazione ad operare per unità veloci (*Permit to operate high-speed craft*)
5	**Codice ISM**	Sezione 13	Documento di Conformità (*Document of Compliance*)
6	**Codice ISM**	Sezione 13	Certificato di Gestione della Sicurezza (*Safety Management Certificate*)

[4] Con esclusione degli accertamenti tecnici per la parte radio, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni.

APPENDICE 2

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
ED
IL RINA

1. Obblighi di informazione e rapporti del RINA con l'Amministrazione

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal RINA per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'Accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, comma 1, lett. a del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.2 fornire trimestralmente all'Amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte dal RINA (art. 10, comma 1, lett. *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.3 informare semestralmente l'Amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, comma 1, lett. *c)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.4 fornire semestralmente all'Amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art. 10, comma 1 lett. *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.5 garantire all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, comma 1, lett. *e)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.6 pubblicare sul proprio sito web tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonché i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, comma 1, lett. *f)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.7 fornire all'Amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1, lett. *h)* ed *l)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.8 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del RINA (art. 10, comma 1, lett. *i)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
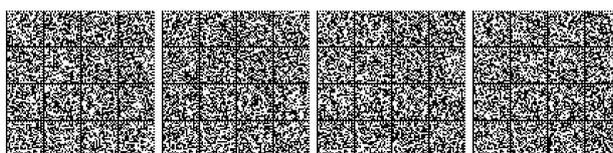
1.1.9 fornire eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra il RINA e l'Amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'Amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'Organismo (art. 10, comma 1, lett. *l)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.10 fornire all'Amministrazione l'elenco dei modelli e delle check list relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1, lett. *l)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104).

1.2 Il RINA adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1 secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, che sarà approvata dall'Amministrazione stessa.

1.3 Il RINA si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta in favore dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo.

1.4 Il RINA informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze e irregolarità tali che la condizione del mezzo o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non è in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, il RINA consulterà immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati e informerà le Autorità dello Stato del porto.

1.5 Il RINA informa per iscritto gli armatori:

immediatamente in caso di certificati scaduti;

senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

1.6 Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro un periodo ulteriore di un mese, il RINA informerà l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso.

1.7 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio della certificazione.

1.8 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisce un danno o manifesta una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il RINA informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

12A09772

DECRETO 29 agosto 2012.

Approvazione dell'Accordo di delega all'organismo riconosciuto BUREAU VERITAS S.A. dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che ha sostituito alcune delle disposizioni della direttiva 94/57/CE come emendata, secondo la tavola di corrispondenza contenuta nell'allegato II del regolamento stesso;

Visto il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 238 del 12 ottobre 2001, concernente l'autorizzazione all'organismo Bureau Veritas all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998 n. 314 secondo quanto specificato nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e l'organismo Bureau Veritas;

Visto il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 238 del 12 ottobre 2001, concernente l'affidamento all'organismo Bureau Veritas all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998 n. 314 secondo quanto specificato nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e l'organismo Bureau Veritas;

Considerato che l'organismo già autorizzato ed affidato ha svolto il proprio lavoro a soddisfazione dell'Amministrazione;

Ritenuto necessario riformulare gli accordi di autorizzazione e di affidamento sottoscritti in data 20 luglio 2001 e contenuti nei citati decreti interdirettoriali datati 7 agosto 2001 in un unico accordo redatto sulla base delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
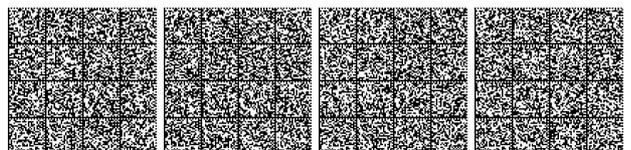
Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo Bureau Veritas è delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.

2. Le modalità di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'accordo sottoscritto in data 4 luglio 2012 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e l'organismo Bureau Veritas.

3. L'accordo di cui al comma 2 costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, di cui in premessa, concernente l'autorizzazione all'organismo Bureau Veritas, è abrogato.

2. Il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, di cui in premessa, concernente l'affidamento all'organismo Bureau Veritas, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2012

p. *il direttore generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
PUJIA

p. *il direttore generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
GRIMALDI

ALLEGATO

ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI
DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
E
L'ORGANISMO RICONOSCIUTO BUREAU VERITAS S.A.

Premessa

1. Il presente Accordo è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente - in particolare ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , attuativo della direttiva 2009/15/CE - ed al Regolamento (CE) n. 391/2009; l'Accordo è stato inoltre predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 ed in conformità a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO con i relativi allegati:

- A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni", come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);

- A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione"

- A. 847(20) "Linee guida per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO".

2. Il presente Accordo è valido tra l'organismo riconosciuto Bureau Veritas S.A. (Francia) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; stipulano il presente Accordo:

- per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Dr. Enrico Maria PUJIA, Dirigente Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di Direttore della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

- per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Dr. Renato GRIMALDI, Dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Direttore della Direzione generale per la Protezione della Natura;

- per conto dell'organismo riconosciuto Bureau Veritas S.A. (Francia) il Dr. Vittorio DAMONTE, in qualità di legale rappresentante del Bureau Veritas Italia s.p.a., autorizzato con procura del Bureau Veritas S.A. del 5 giugno 2012.

3. L'organismo Bureau Veritas S.A. (Francia) è denominato in seguito per brevità "Bureau Veritas", mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono denominati in seguito per brevità "Amministrazione".

4. Il presente Accordo è composto da 13 articoli e da n. 2 Appendici, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 1. Finalità dell'Accordo

1.1. La finalità del presente Accordo è quella di delegare al Bureau Veritas lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.

1.2 Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa al Bureau Veritas.

Articolo 2. Condizioni generali

2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono:

- l'autorizzazione del Bureau Veritas all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il Bureau Veritas, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti "strumenti applicabili"), nonché al rilascio dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

- l'affidamento al Bureau Veritas dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il Bureau Veritas e/o delle Società di navigazione che gestiscono le stesse navi, al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la "dichiarazione ai fini" per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari - dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni) ed a riferire all'Amministrazione.

2.2 Il Bureau Veritas, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare,
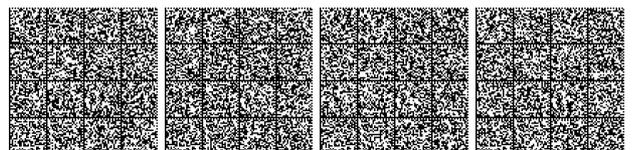
per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate.

2.3 Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con il Bureau Veritas, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso.

2.4 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal Bureau Veritas sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il Bureau Veritas operi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ed a quelle dell'Appendice 1 dell'Allegato alla Risoluzione IMO A.739(18), come emendata.

2.5 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza del Bureau Veritas, di eventuali ulteriori autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili - che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo – è valutata caso per caso e concordata con l'organismo stesso, introducendo modifiche alle suddette tabelle.

2.6 Il Bureau Veritas si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.7 Il Bureau Veritas ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Articolo 3. Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 Il Bureau Veritas riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario.

3.2 Nel caso in cui taluni dei requisiti degli strumenti applicabili non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del Bureau Veritas, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi o senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

3.3 Il primo rilascio del certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio dei certificati rilasciati in autorizzazione in relazione a ciascuna unità, è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.

3.4 Il certificato di esenzione deve essere trasmesso all'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e dei controlli effettuati dal Bureau Veritas ai fini del rilascio del certificato stesso, nonché ad ogni altra utile documentazione.

3.5 Per le navi in esercizio, l'Ufficio competente dell'Amministrazione tempestivamente – tenuto conto della situazione operativa della nave e della natura dell'esenzione - approva o, eventualmente, rifiuta motivandola, l'approvazione del certificato di esenzione.

3.6 Per le navi in costruzione l'Ufficio competente dell'Amministrazione approva o, eventualmente, rifiuta motivatamente l'approvazione del certificato di esenzione entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al punto 3.4 del presente Accordo.

3.7. Decorso inutilmente il termine specificato al comma precedente, il certificato di esenzione è approvato, a meno che, prima della scadenza di cui al precedente punto 3.6, l'Ufficio competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso, detto Ufficio si esprimerà entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.

3.8 Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal Bureau Veritas.

Articolo 4. Informazioni e contatti

4.1 Il Bureau Veritas riferisce all'Amministrazione le informazioni specificate all'Appendice 2 del presente Accordo, con la frequenza concordata dall'organismo e dall'Amministrazione, come indicato nella citata Appendice 2.

4.2 Per le navi registrate in Italia e classificate con il Bureau Veritas, l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Appendice 2. Alla stipula del presente Accordo, il Bureau Veritas invierà all'Amministrazione l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia e classificate con l'organismo stesso almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile, distinguendo quelle con doppia classe; tale elenco conterrà le informazioni previste nell'Appendice 2 al presente Accordo e verrà aggiornato con frequenza semestrale.

4.3 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione dal Bureau Veritas riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.4 Il Bureau Veritas garantisce all'Amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi.

4.5 Il Bureau Veritas deve pubblicare annualmente il Libro Registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

4.6 Il Bureau Veritas invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi.

4.7 L'Amministrazione fornisce al Bureau Veritas tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.8 Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, il Bureau Veritas, sulla base del presente Accordo, pubblica le informazioni relative alle norme in corso di aggiornamento sul proprio sito internet con possibilità per l'Amministrazione di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni.

Il Bureau Veritas tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

4.9 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il Bureau Veritas nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria.

4.10 Il Bureau Veritas accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'Amministrazione stessa relativi ai servizi di certificazione statutaria svolti dall'organismo in conformità al presente Accordo, come meglio specificato nell'Appendice 2.

4.11 L'Amministrazione e il Bureau Veritas, riconoscendo l'importanza di relazioni a livello tecnico, concordano di cooperare a tal fine e mantengono un dialogo efficace.

4.12 Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese.

4.13 Il Bureau Veritas accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di cui al presente accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti.

4.14 Il Bureau Veritas è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e di cui all'Appendice 2 del presente Accordo, al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 siano svolti con propria soddisfazione, come previsto dal successivo punto 6.2. Il mancato adempimento di tali obblighi giustifica da parte dell'Amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione dell'organismo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

Articolo 5. Trasferimento di classe

5.1. Il Bureau Veritas non rilascia certificati statutari per conto dell'Amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per decidere se è necessario procedere ad un'ispezione completa.

5.2 Il Bureau Veritas - come organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto - rilascia i certificati della nave solo dopo avere completato con esito positivo tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'organismo precedente.

5.3 Il Bureau Veritas notifica al precedente organismo, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai
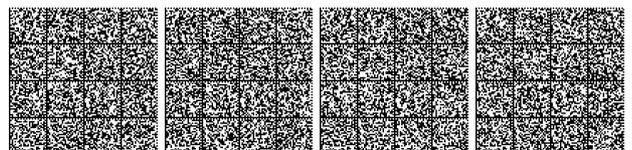
ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.

5.4 Le procedure di cui ai punti 5.2 e 5.3 si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con il Bureau Veritas.

5.5 Il Bureau Veritas fornisce all'Amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'Amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3.

Articolo 6. Monitoraggio e Controlli

6.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni due anni che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 del presente Accordo delegati al Bureau Veritas siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresì i precedenti dell'organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonché sulla base di ispezioni a campione e dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.

6.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa Amministrazione si riserva di designare.

6.3 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

6.4 Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal Bureau Veritas sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

6.5 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterrà opportune, dando al Bureau Veritas un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso.

6.6 Le spese relative alle verifiche di cui al punto 6.5 saranno ugualmente a carico del Bureau Veritas.

6.7 L'Amministrazione riferisce alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del Bureau Veritas, ai sensi dell'articolo 9.2 della direttiva 2009/15/CE così come recepito dall'articolo 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

6.8 Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al Bureau Veritas che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto.

6.9 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del Bureau Veritas, ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea.

6.10 In ogni caso gli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

6.11 Nel corso delle verifiche, il Bureau Veritas si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

6.12 Nel corso delle verifiche, il Bureau Veritas si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso al Libro Registro delle navi, nonché ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.

Articolo 7. Compensi per i servizi di certificazione statutaria

7.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo svolti dal Bureau Veritas per conto dell'Amministrazione sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

7.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il Bureau Veritas e i soggetti che richiedono i servizi statutari di certificazione di cui al punto 7.1.

Articolo 8. Riservatezza

8.1 Per quanto riguarda le attività relative al presente Accordo, sia il Bureau Veritas che l'Amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.

8.2 Il Bureau Veritas, i suoi funzionari, impiegati o agenti si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi delegati senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi di rapportazione dell'organismo stesso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato di bandiera e delle altre Organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

8.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal Bureau Veritas in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione Europea e agli altri Stati membri di cui al precedente punto 6.8, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

Articolo 9. Ispettori

9.1 Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, il Bureau Veritas si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

9.2 Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 391/2009, l'Amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il Bureau Veritas stesso abbia preso accordi.

9.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Bureau Veritas sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo stesso.

Articolo 10. Responsabilità

10.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del Bureau Veritas, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del Bureau Veritas stesso nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

10.2 Il Bureau Veritas si impegna a stipulare una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 10.1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Il Bureau Veritas trasmette all'Amministrazione copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.

Articolo 11. Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

11.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di cui all'Articolo 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, il presente accordo ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipula dell'accordo stesso. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al Bureau Veritas dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, in base alle esigenze della propria flotta.

11.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi.

11.3 Fatta salva la procedura prevista al punto 2.5, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

Articolo 12. Interpretazione dell'Accordo

12.1 Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 attuativo della direttiva 2009/15/CE, nonché al Regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 13. Foro competente

13.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

13.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

- per l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti situata in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma e;

- per il Bureau Veritas presso la propria rappresentanza in Italia situata in Edificio "Caffa" – Darsena di Genova – Via Paolo Imperiale, 4/1 – 16126 Genova.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 4 luglio 2012

p. *Il direttore generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
PUJIA

p. *Il direttore generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
GRIMALDI

Per il Bureau Veritas
DAMONTE

APPENDICE 1

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA

PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ED

IL BUREAU VERITAS

1. Servizi di certificazione statutaria

1.1 Al BUREAU VERITAS, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e classificate con l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per i servizi di certificazione statutaria:

- autorizzazione (in seguito per brevità *AU)*, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con il Bureau Veritas stesso, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come sopra definite, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti "strumenti applicabili"), nonché al rilascio dei relativi certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1.

- affidamento (in seguito per brevità *AF)*, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come sopra definite e classificate con il Bureau Veritas stesso, e/o delle Società di navigazione che gestiscono le stesse al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la "dichiarazione ai fini" per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari - dei relativi certificati come specificati alla tabella di cui al punto 3.2 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per gli aspetti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri).

2. Elenco delle convenzioni e dei codici internazionali applicabili, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che ad esse rinviano:

2.1 la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; Emendamenti di cui al "Protocollo del 1988 (HSSC)" sistema armonizzato di visite e di certificazione.

2.2 la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978; Emendamenti di cui al "Protocollo del 1988 (HSSC)" sistema armonizzato di visite e di certificazione.

2.3 la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983.

2.4 Elenco dei Codici internazionali applicabili richiamati dalle suddette Convenzioni:

- Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (SOLAS 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23(59))

- Codice IBC (SOLAS 74 Cap. VII Parte B; Ris. MSC.4(48) come emendata)

- Codice BCH (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate)

- Codice IGC (SOLAS 74 Cap. VII Parte C; Ris. MSC.5(48)) come emendata)

- Codice GC (Ris. A.328(IX) come emendata)

- Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti

- Codice HSC 1994 (SOLAS 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata)

- Codice HSC 2000 (SOLAS 74 Cap.X; Ris. MSC.97(73) come emendata)

- Codice ISM (SOLAS 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata).

- Codice IMSBC (SOLAS 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85))

- Codice NOx Technical Code 2008 (MARPOL Annesso VI; Ris. MEPC.177(58)

3.1 Servizi di certificazione statutaria delegati in AUTORIZZAZIONE per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione LL66**	LL66 art.. 16; 1988 LL Protocol art. 16	Certificato Internazionale di Bordo Libero (1966) (*International Load Line Certificate (1966)*)
2	**Convenzione LL66**	LL66 art.16; 1988 LL Protocol art. 16	Certificato Internazionale di Esenzione di Bordo Libero (*International Load Line Exemption Certificate*) [1]

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza di Costruzione per Navi da Carico (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*)

[1] Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'Amministrazione.

2	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VIII/10	Certificato di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare (*Nuclear Passenger Ship Safety Certificate*)
3	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VIII/10	Certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare (*Nuclear Cargo Ship Safety Certificate*)
4	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. II-2/19.4	Documento di Conformità al trasporto di merci pericolose (*Document of compliance for the carriage of dangerous goods*)
5	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VI/9 e Sezione 3 del Codice Interna-zionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa	Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie (*Document of authorization for the carriage of grain*)
6	**Codice IBC** (navi costruite a partire dal 01/07/1986)	Sezione 1.5.4	Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (*International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*)
7	**Codice BCH** (navi costruite prima del 01/07/1986)	Sezione 1.6.3	Certificato di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (*Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*)
8	**Codice IGC** (navi costruite a partire dal 01/07/1986)	Sezione 1.5.4	Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
9	**Codice GC** (navi il cui contratto è firmato dopo il 31/10/1976)	Sezione 1.6	Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
10	**Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti** (navi consegnate il o prima del 31/10/1976)	Sezione 1.6	Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
11	**Codice IMSBC**[2]		Documento di Conformità per il Trasporto di Carichi Solidi alla Rinfusa *(Documento of Compliance for the Carriage of Solid Bulk Cargoes)*
12	**Convenzione SOLAS 74 e Codici in essa richiamati**		Certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio dei certificati oggetto di autorizzazione, come applicabili Certificato di Esenzione [3] (*Exemption Certificate*)

[2] Il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2011.
[3] Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'Amministrazione

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione MARPOL73/78 Annex I**	Annesso I, Reg. 7	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da olio minerale (*International Oil Pollution Prevention Certificate*)
2	**Convenzione MARPOL73/78 Annex II**	Annesso II, Reg. 9	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento nel Trasporto di Sostanze Liquide Nocive alla Rinfusa (*International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk*)
3	**Convenzione MARPOL73/78 Annex IV**	Annesso IV, Reg. 5	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Liquami (*International Sewage Pollution Prevention Certificate*)
4	**Convenzione MARPOL73/78 Annex VI**	Annesso VI, Reg. 6	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento dell'Aria (*International Air Pollution Prevention Certificate*)
5	**Nox Technical Code 2008**	Paragrafo 2.2.1.3	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento dell'Aria relativo ai Motori (*Engine International Air Pollution Prevention Certificate*)

3.2 Servizi di certificazione statutaria delegati in AFFIDAMENTO per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri ed Elenco dotazioni per il Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri (*Passenger Ship Safety Certificate and ~~list~~ Record of the Equipment for the Passenger Ship Safety Certificate*) [4]
2	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza Dotazioni per Navi da Carico ed Elenco dotazioni per il Certificato Sicurezza Dotazioni Nave da Carico (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Record of the Equipment for the Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
3	**Codice HSC**	Sezione 1.8	Certificato di sicurezza per unità veloci (*High Speed Craft Safety Certificate*)
4	**Codice HSC**	Sezione 1.9	Autorizzazione ad operare per unità veloci (*Permit to operate high-speed craft*)
5	**Codice ISM**	Sezione 13	Documento di Conformità (*Document of Compliance*)
6	**Codice ISM**	Sezione 13	Certificato di Gestione della Sicurezza (*Safety Management Certificate*)

[4] Con esclusione degli accertamenti tecnici per la parte radio, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni.

APPENDICE 2

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI
DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA

PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI,

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ED

IL BUREAU VERITAS

1. Obblighi di informazione e rapporti del Bureau Veritas con l'Amministrazione

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal Bureau Veritas per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'Accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (articolo 10, comma 1 lett.a del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104), attraverso un accesso diretto a "VeriSTAR info" sul sito internet di BV "Veristar.com" o secondo procedura equivalente concordata;

1.1.2 fornire trimestralmente all'Amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte dal Bureau Veritas, (articolo 10, comma 1 lett. b del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104), attraverso un accesso diretto a "VeriSTAR info" sul sito internet di BV "Veristar.com" o secondo procedura equivalente concordata;

1.1.3 informare semestralmente l'Amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (articolo 10, comma 1 lett. c del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104), attraverso un accesso diretto a "VeriSTAR info" sul sito internet di BV "Veristar.com" o secondo procedura equivalente concordata;

1.1.4 fornire semestralmente all'Amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (articolo 10, comma 1 lett. d del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104), attraverso un accesso diretto a "VeriSTAR info" sul sito internet di BV "Veristar.com" o secondo procedura equivalente concordata;

1.1.5 garantire all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (articolo 10, comma 1 lett. e del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.6 pubblicare sul proprio sito web tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese nonché i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (articolo 10, comma 1 lett. f del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.7 fornire all'Amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (articolo 10, comma 1 lett. h ed l del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.8 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del Bureau Veritas (articolo 10, comma 1 lett. i del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.9 fornire eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra il Bureau Veritas e l'Amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza dell'Amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'Organismo (articolo 10, comma 1 lett. l del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.10 fornire all'Amministrazione l'elenco dei modelli e delle check list relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti (articolo 10, comma 1 lett. l del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104).

1.2 Il Bureau Veritas adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1 secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, che sarà approvata dall'Amministrazione stessa.

1.3 Il Bureau Veritas si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta in favore dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter ricevere ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo.

1.4 Il Bureau Veritas informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze e irregolarità tali che la condizione del mezzo o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non è in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, il Bureau Veritas consulterà immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati e informerà le Autorità dello Stato del porto.

1.5 Il Bureau Veritas informa per iscritto gli armatori:

- immediatamente in caso di certificati scaduti;

- senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

1.6 Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro un periodo ulteriore di un mese, il Bureau Veritas informerà l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso.

1.7 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio della certificazione.

1.8 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisce un danno o manifesta una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il Bureau Veritas informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

12A09773
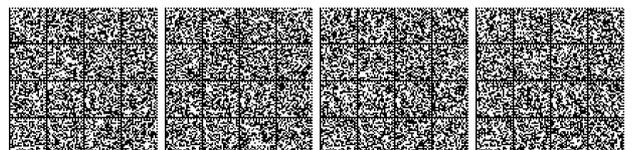
DECRETO 29 agosto 2012.

Approvazione dell'Accordo di delega all'organismo riconosciuto GERMANISCHER LLOYD SE dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che ha sostituito alcune delle disposizioni della direttiva 94/57/CE come emendata, secondo la tavola di corrispondenza contenuta nell'allegato II del regolamento stesso;

Visto il decreto interdirettoriale 24 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 241 del 16 ottobre 2003, concernente l'autorizzazione all'organismo Germanischer Lloyd all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 secondo quanto specificato nell'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e l'organismo Germanischer Lloyd;

Visto il decreto interdirettoriale 24 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 241 del 16 ottobre 2003, concernente l'affidamento all'organismo Germanischer Lloyd all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 secondo quanto specificato nell'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e l'organismo Germanischer Lloyd;

Considerato che l'organismo già autorizzato ed affidato ha svolto il proprio lavoro a soddisfazione dell'Amministrazione;

Ritenuto necessario riformulare gli accordi di autorizzazione e di affidamento sottoscritti in data 16 settembre 2003 e contenuti nei citati decreti interdirettoriali datati 24 settembre 2003 in un unico accordo redatto sulla base delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo Germanischer Lloyd è delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.

2. Le modalità di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'accordo sottoscritto in data 12 luglio 2012 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e l'organismo Germanischer Lloyd.

3. L'accordo di cui al comma 2 costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il decreto interdirettoriale 24 settembre 2003, di cui in premessa, concernente l'autorizzazione all'organismo Germanischer Lloyd, è abrogato.

2. Il decreto interdirettoriale 24 settembre 2003, di cui in premessa, concernente l'affidamento all'organismo Germanischer Lloyd, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2012

p. *il direttore generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
PUJIA

p. *il direttore generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
GRIMALDI

ALLEGATO

Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria
per le navi registrate in Italia

Tra

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e

L'organismo riconosciuto Germanischer Lloyd SE

Premessa

1. Il presente Accordo è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente e, in particolare, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, attuativo della direttiva 2009/15/CE e dal Regolamento CE n. 391/2009; è stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO con i relativi allegati:

A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni", come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);

A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione";

A. 847(20) "Linee guida per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO".

2. Il presente Accordo è valido tra l'organismo riconosciuto Germanischer Lloyd SE (Germania) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Stipulano il presente Accordo:

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dott. Enrico Maria PUJIA, Dirigente Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di Direttore della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il dott. Renato GRIMALDI, Dirigente Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Direttore della Direzione generale per la Protezione della Natura;

per conto dell'organismo riconosciuto Germanischer Lloyd SE (Germania) il Sig. Fabio CAVAZZINI, in qualità di legale rappresentante del Germanischer Lloyd Italy s.r.l., autorizzato con procura del Germanischer Lloyd SE del 29 giugno 2012.

3. L'organismo riconosciuto Germanischer Lloyd SE (Germania) è denominato in seguito per brevità Germanischer Lloyd, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono denominati in seguito per brevità "Amministrazione".

4. Il presente Accordo è composto da 13 articoli e da n. 2 Appendici, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

1.1. Finalità del presente Accordo è quella di delegare al Germanischer Lloyd lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.

1.2 Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa al Germanischer Lloyd.

Articolo 2

Condizioni generali

2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono:

l'autorizzazione del Germanischer Lloyd all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il Germanischer Lloyd, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti "strumenti applicabili"), nonché al rilascio dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

l'affidamento al Germanischer Lloyd dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il Germanischer Lloyd e/o delle Società di navigazione che gestiscono le stesse, al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la "dichiarazione ai fini" per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari - dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni) ed a riferire all'Amministrazione.

2.2 Il Germanischer Lloyd, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate.

2.3 Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con il Germanischer Lloyd, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilità del Germanischer Lloyd.

2.4 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal Germanischer Lloyd sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il Germanischer Lloyd operi in conformità alle disposizioni di cui all'Appendice 1 dell'Allegato alla Risoluzione IMO A.739(18), come emendata e a quelle del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

2.5 La concessione, su istanza del Germanischer Lloyd, di eventuali autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo sono valutate caso per caso e concordate con il Germanischer Lloyd, introducendo modifiche alle suddette tabelle.

2.6 Il Germanischer Lloyd si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.7 Il Germanischer Lloyd ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Articolo 3

Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 Il Germanischer Lloyd riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario.

3.2 Nel caso in cui taluni dei requisiti degli strumenti applicabili non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del Germanischer Lloyd, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o

dell'equipaggio ovvero ad altre navi o senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

3.3 Il primo rilascio del certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio dei certificati rilasciati in autorizzazione in relazione a ciascuna unità, è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.

3.4 Il certificato di esenzione deve essere trasmesso all'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e dei controlli effettuati dal Germanischer Lloyd ai fini del rilascio del certificato stesso, nonché ad ogni altra utile documentazione.

3.5 Per le navi in esercizio, l'Ufficio competente dell'Amministrazione tempestivamente - tenuto conto della situazione operativa della nave e della natura dell'esenzione - approva o, eventualmente, rifiuta, motivandola, l'approvazione del certificato di esenzione.

3.6 Per le navi in costruzione l'Ufficio competente dell'Amministrazione approva o, eventualmente, rifiuta motivatamente l'approvazione del certificato di esenzione entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al punto 3.4 del presente Accordo.

3.7. Decorso inutilmente il termine specificato al comma precedente, il certificato di esenzione è approvato, a meno che, prima della scadenza di cui al precedente punto 3.6, l'Ufficio competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso, detto Ufficio si esprimerà entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.

3.8 Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal Germanischer Lloyd.

Articolo 4

Informazioni e contatti

4.1 Il Germanischer Lloyd riferisce all'Amministrazione le informazioni specificate all'Appendice 2 del presente Accordo, con la frequenza concordata dall'organismo e dall'Amministrazione, come indicato nella citata Appendice 2.

4.2 Per le navi registrate in Italia e classificate con il Germanischer Lloyd, l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso..., come meglio specificato nell'Appendice 2. Alla stipula del presente Accordo, il Germanischer Lloyd invierà all'Amministrazione l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia e classificate con l'OR stesso almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile, distinguendo quelle con doppia classe; tale elenco conterrà le informazioni previste nell'Allegato 2 al presente Accordo e verrà aggiornato con frequenza semestrale.

4.3 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del Germanischer Lloyd riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.4 Il Germanischer Lloyd garantisce all'Amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Il GL fornirà tale accesso con un filtro per l'Amministrazione in modo da escludere la visibilità di dati riservati su navi appartenenti ad altre bandiere.

4.5 Il Germanischer Lloyd deve pubblicare annualmente il Libro Registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

4.6 Il Germanischer Lloyd invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi.

4.7 L'Amministrazione fornisce al Germanischer Lloyd tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.8 Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, il Germanischer Lloyd in base al presente Accordo contatta quanto prima l'Amministrazione, in modo che entrambe le Parti possano essere presenti e discutere i propri punti di vista su come sviluppare le norme. A tal fine, il Germanischer Lloyd fornisce all'Amministrazione l'accesso allo strumento informatico "GL's Draft Rules Pre-Release".

Il Germanischer Lloyd tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

4.9 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima Il Germanischer Lloyd nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria.

4.10 Il Germanischer Lloyd accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'Amministrazione stessa relativi ai servizi di certificazione statutaria svolti dall'organismo in conformità al presente Accordo, come meglio specificato nell'Appendice 2.

4.11 L'Amministrazione ed il Germanischer Lloyd , riconoscendo l'importanza di relazioni a livello tecnico, concordano di cooperare a tal fine e mantengono un dialogo efficace.

4.12 Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese.

4.13 Il Germanischer Lloyd accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di cui al presente accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti. Tali informazioni saranno considerate strettamente riservate da parte dell'Amministrazione.

4.14 Il Germanischer Lloyd è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e di cui all'Appendice 2 del presente Accordo, al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 siano svolti con propria soddisfazione, come previsto dal successivo paragrafo 6.2. Il mancato adempimento di tali obblighi giustifica da parte dell'Amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione dell'organismo secondo quanto previsto dall'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

Articolo 5

Trasferimento di classe

5.1 Il Germanischer Lloyd non rilascia certificati statutari per conto dell'Amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per decidere se è necessario procedere ad un'ispezione completa.

5.2 Il Germanischer Lloyd rilascia, come organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato con esito positivo tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'organismo precedente.

5.3 Il Germanischer Lloyd notifica al precedente organismo, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.

5.4 Le procedure di cui ai punti 5.2 e 5.3 si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con Il Germanischer Lloyd.

5.5 Il Germanischer Lloyd fornisce all'Amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'Amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3.

Articolo 6

Monitoraggio e Controlli

6.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni due anni che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 del presente Accordo delegati al Germanischer Lloyd siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresì i precedenti dell'Organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonché sulla base di ispezioni a campione e dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.

6.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare.

6.3 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

6.4 Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal Germanischer Lloyd sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

6.5 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterrà opportune, dando al Germanischer Lloyd un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso.

6.6 Le spese relative alle verifiche di cui al punto 6.5 saranno ugualmente a carico del Germanischer Lloyd.

6.7 L'Amministrazione riferisce alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del Germanischer Lloyd ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

6.8 Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al Germanischer Lloyd che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

6.9 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del Germanischer Lloyd, ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea.

6.10 In ogni caso gli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

6.11 Nel corso delle verifiche, il Germanischer Lloyd si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

6.12 Nel corso delle verifiche, il Germanischer Lloyd si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso al Libro Registro delle navi, nonché ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.

Articolo 7

Compensi per i servizi di certificazione statutaria

7.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo svolti dal Germanischer Lloyd per conto dell'Amministrazione sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

7.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il Germanischer Lloyd e i soggetti che richiedono i servizi statutari di certificazione di cui al punto 7.1.

Articolo 8

Riservatezza

8.1 Per quanto riguarda le attività relative al presente Accordo, sia il Germanischer Lloyd, sia l'Amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.

8.2 Il Germanischer Lloyd, i suoi funzionari, impiegati o agenti si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi delegati senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi di rapportazione del Germanischer Lloyd nei confronti delle Amministrazioni dello Stato di bandiera e delle altre Organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

8.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal Germanischer Lloyd in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione Europea e agli altri Stati membri di cui al precedente punto 6.8, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

Articolo 9

Ispettori

9.1 Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, il Germanischer Lloyd si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

9.2 Conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE n. 391/2009, l'Amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il Germanischer Lloyd stesso abbia preso accordi.

9.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Germanischer Lloyd sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Articolo 10

Responsabilità

10.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del Germanischer Lloyd, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del Germanischer Lloyd nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

10.2 Il Germanischer Lloyd si impegna a stipulare una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 10.1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Su richiesta dell'Amministrazione, il Germanischer Lloyd produce copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.

Articolo 11

Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

11.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di cui all'Articolo 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, il presente accordo ha durata di cinque anni, a partire dalla data di stipula dell'accordo stesso. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al Germanischer Lloyd dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, in base alle esigenze della propria flotta.

11.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi.

11.3 Fatto salvo quanto previsto al punto 2.5, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo

scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

Articolo 12

Interpretazione dell'Accordo

12.1 Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, attuativo della direttiva 2009/15/CE e del Regolamento CE n. 391/2009.

Articolo 13

Foro competente

13.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

13.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti situata in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma e;

per il Germanischer Lloyd presso la propria rappresentanza in Italia denominata Germanischer Lloyd Italy s.r.l. in Edificio Caffa - Darsena di Genova Via Paolo Imperiale, 4 int. 8/9 16126 Genova

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 12 luglio 2012

p. *Il Direttore Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
PUJIA

p. *Il direttore generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
GRIMALDI

p. *Il Germanischer Lloyd*
CAVAZZINI

APPENDICE 1

All'accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia

Tra

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ed

Il Germanischer Lloyd

1. Servizi di certificazione statutaria

Al GERMANISCHER LLOYD, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e classificate con l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per i servizi di certificazione statutaria:

autorizzazione (in seguito per brevità *AU)*, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con il Germanischer Lloyd, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come sopra definite, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti "strumenti applicabili"), nonché al rilascio dei relativi certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1;

affidamento (in seguito per brevità *AF)*, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come sopra definite e classificate con il Germanischer Lloyd, e/o delle Società di navigazione che gestiscono le stesse al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la "dichiarazione ai fini" per l'emissione -direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari - dei relativi certificati come specificati alla tabella di cui al punto 3.2 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per gli aspetti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri).

2. Elenco delle convenzioni e dei codici internazionali applicabili, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che ad esse rinviano:

2.1 la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; Emendamenti di cui al "Protocollo del 1988 (HSSC)" sistema armonizzato di visite e di certificazione;

2.2 la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978; Emendamenti di cui al "Protocollo del 1988 (HSSC)" sistema armonizzato di visite e di certificazione;

2.3 la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;

2.4 elenco dei Codici internazionali applicabili richiamati dalle suddette Convenzioni:

Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (SOLAS 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23(59));

Codice IBC (SOLAS 74 Cap. VII Parte B; Ris. MSC.4(48) come emendata);

Codice BCH (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate) ;

Codice IGC (SOLAS 74 Cap. VII Parte C; Ris. MSC.5(48)) come emendata);

Codice GC (Ris. A.328(IX) come emendata);

Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;

Codice HSC 1994 (SOLAS 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata);

Codice HSC 2000 (SOLAS 74 Cap.X; Ris. MSC.97(73) come emendata);

Codice ISM (SOLAS 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata);

Codice IMSBC (SOLAS 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85));

Codice NOx Technical Code 2008 (MARPOL Annesso VI; Ris. MEPC.177(58)).

3.1 Servizi di certificazione statutaria delegati in AUTORIZZAZIONE per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione LL66**	LL66 art. 16; 1988 LL Protocol art. 16	Certificato Internazionale di Bordo Libero (1966) (*International Load Line Certificate (1966)*)
2	**Convenzione LL66**	LL66 art.16; 1988 LL Protocol art. 16	Certificato Internazionale di Esenzione di Bordo Libero (*International Load Line Exemption Certificate*)[1]

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza di Costruzione per Navi da Carico (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*)
2	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VIII/10	Certificato di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare (*Nuclear Passenger Ship Safety Certificate*)
3	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VIII/10	Certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare (*Nuclear Cargo Ship Safety Certificate*)
4	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. II-2/19.4	Documento di Conformità al trasporto di merci pericolose (*Document of compliance for the carriage of dangerous goods*)
5	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VI/9 e Sezione 3 del Codice Interna-zionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa	Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie (*Document of authorization for the carriage of grain*)
6	**Codice IBC** (navi costruite a partire dal 01/07/1986)	Sezione 1.5.4	Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (*International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*)
7	**Codice BCH** (navi costruite prima del 01/07/1986)	Sezione 1.6.3	Certificato di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (*Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*)
8	**Codice IGC** (navi costruite a partire dal 01/07/1986)	Sezione 1.5.4	Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)

[1] Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'Amministrazione

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
9	**Codice GC** (navi il cui contratto è firmato dopo il 31/10/1976)	Sezione 1.6	Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
10	**Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti** (navi consegnate il o prima del 31/10/1976)	Sezione 1.6	Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
11	**Codice IMSBC**[2]		Documento di Conformità per il Trasporto di Carichi Solidi alla Rinfusa *(Documento of Compliance for the Carriage of Solid Bulk Cargoes)*
12	**Convenzione SOLAS 74 e Codici in essa richiamati**		Certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio dei certificati oggetto di autorizzazione, come applicabili Certificato di Esenzione[3] (*Exemption Certificate*)

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione MARPOL 73/78 Annex I**	Annesso I, Reg. 7	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da olio minerale (*International Oil Pollution Prevention Certificate*)
2	**Convenzione MARPOL 73/78 Annex II**	Annesso II, Reg. 9	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento nel Trasporto di Sostanze Liquide Nocive alla Rinfusa (*International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk*)
3	**Convenzione MARPOL 73/78 Annex IV**	Annesso IV, Reg. 5	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Liquami (*International Sewage Pollution Prevention Certificate*)
4	**Convenzione MARPOL73/78 Annex VI**	Annesso VI, Reg. 6	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento dell'Aria (*International Air Pollution Prevention Certificate*)
5	**Nox Technical Code 2008**	Paragrafo 2.2.1.3	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento dell'Aria relativo ai Motori (*Engine International Air Pollution Prevention Certificate*)

[2] Il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2011.
[3] Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'Amministrazione

3.2 Servizi di certificazione statutaria delegati in AFFIDAMENTO per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri ed Elenco dotazioni per il Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri (*Passenger Ship Safety Certificate and Record of the Equipment for the Passenger Ship Safety Certificate*) [4]
2	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza Dotazioni per Navi da Carico ed Elenco dotazioni per il Certificato Sicurezza Dotazioni Nave da Carico (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Record of the Equipment for the Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
3	**Codice HSC**	Sezione 1.8	Certificato di sicurezza per unità veloci (*High Speed Craft Safety Certificate*)
4	**Codice HSC**	Sezione 1.9	Autorizzazione ad operare per unità veloci (*Permit to operate high-speed craft*)
5	**Codice ISM**	Sezione 13	Documento di Conformità (*Document of Compliance*)
6	**Codice ISM**	Sezione 13	Certificato di Gestione della Sicurezza (*Safety Management Certificate*)

[4] Con esclusione degli accertamenti tecnici per la parte radio, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni.

APPENDICE 2

All'accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia

Tra

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ed

Il Germanischer Lloyd

1. Obblighi di informazione e rapporti del Germanischer Lloyd con l'Amministrazione

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal Germanischer Lloyd per conto dell'amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'Accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, c. 1 lett.a) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.2 fornire trimestralmente all'Amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte dal GL , (art. 10, c. 1 lett. *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.3 informare semestralmente l'Amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate(art. 10, c. 1 lett. *c)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.4 fornire semestralmente all'Amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo(art. 10, c. 1 lett. *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.5 garantire all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, c. 1 lett. *e)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.6 pubblicare sul proprio sito web tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonché i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, c. 1 lett. *f)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.7 fornire all'Amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, c. 1 lett. h ed *l)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.8 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze dell'OR (art. 10, c. 1 lett. *i)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.9 fornire eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra il Germanischer Lloyd e l'Amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'Amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'Organismo. (art. 10, c. 1 lett. *l)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.10 fornire all'Amministrazione l'elenco dei modelli e delle check list relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti. (art. 10, c. 1 lett. *l)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104).

1.2 Il Germanischer Lloyd adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1 secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, che sarà approvata dall'Amministrazione stessa.

1.3 Il Germanischer Lloyd si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta in favore dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo.

1.4 Il Germanischer Lloyd informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze e irregolarità tali che la condizione del mezzo o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non è in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, il Germanischer Lloyd consulterà immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati e informerà le Autorità dello Stato del porto.

1.5 Il Germanischer Lloyd informa per iscritto gli armatori:

immediatamente in caso di certificati scaduti;

senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

1.6 Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro un periodo ulteriore di un mese, il Germanischer Lloyd informerà l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso.

1.7 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio della certificazione.

1.8 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisce un danno o manifesta una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il Germanischer Lloyd informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

12A09774

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2012.

Nomina del commissario straordinario della Migliore S.p.A., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 riguardo la «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d' insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Palermo in data 25 luglio 2012, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la Migliore spa;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra. di procedere alla nomina del commissario straordinario nella Procedura sopra citata;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo 270/99 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità cd onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo 270/99;
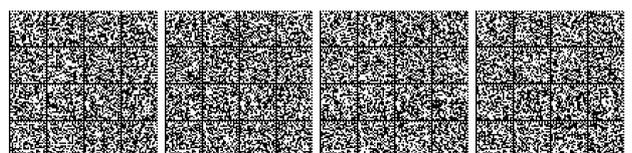
Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Migliore spa è nominato commissario straordinario il Prof. Avv. Francesco Macario nato a Bari il 19 gennaio 1960.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Palermo;

alla Camera di Commercio di Palermo;

alla Regione Sicilia;

al Comune di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: PASSERA

12A09864

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/61, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73, del 21 gennaio 2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la Direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Napoli, prot. n. 10850 del 14 agosto 2012 con allegato verbale di ricezione di denuncia orale presso la Questura di Napoli, prot. n. 10844 del 14 agosto 2012, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Napoli nella sede di via De Gasperi n. 16 nel giorno 14 agosto 2012 dalle ore 9,10 alle ore 10,15;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Napoli - sede di via De Gasperi n. 16, si è verificato a causa di una temporanea evacuazione dello stabile sopra indicato, dovuta alla ricezione di telefonata anonima che preannunciava l'esplosione di un ordigno in sala visura, causando il mancato funzionamento del Servizi catastali nel giorno 14 agosto 2012 dalle ore 9,10 alle ore 10,15;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 703 del 6 settembre 2012, ha espresso parere favorevole in merito.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del territorio di Napoli, sede di via De Gasperi n. 16, nel giorno 14 agosto 2012 dalle ore 9,10 alle ore 10,15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 7 settembre 2012

Il direttore regionale: FRATELLO

12A09798
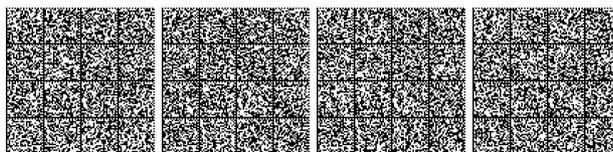
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 luglio 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Accessibilità Valtellina: s.s. n. 38 1° lotto – Variante di Morbegno, 2° stralcio (dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano). Presa d'atto destinazione economie di gara. (CUP F51B97000000001). (Deliberazione n. 74/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i., e visti in particolare:

— la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

— l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include nell'ambito del "Corridoio Plurimodale Padano", tra i "Sistemi stradali ed autostradali", l'intervento "Accessibilità Valtellina";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*G.U.* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 151 (*G.U.* n. 196/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 – 1° lotto – variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso)";

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (*G.U.* n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro,

— preso atto che la "variante di Tirano", del costo allora indicato in 133,26 milioni di euro, coperto finanziariamente per 113 milioni di euro, rappresenta una componente del "sistema accessibilità Valtellina" richiamato alla lettera *g)* dell'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

— destinato al completamento della copertura finanziaria dell'intervento "S.S. n. 38 – Lotto 1- Variante di Morbegno: dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso)" le risorse di cui alla succitata lettera *g)* dell'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, al lordo della riserva del 3% per la tutela e gli interventi a favore dei beni culturali disposta dall'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a carico degli stanziamenti per le infrastrutture;

— riservato alla "variante di Tirano" la quota residua di tali risorse nonché le economie realizzate a seguito dell'espletamento della gara per la progettazione esecutiva ed i lavori del citato intervento "Variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso)";

— previsto che l'assegnazione del suddetto finanziamento alla "variante di Tirano" sarebbe avvenuta in sede di esame del relativo progetto definitivo, previa ricognizione delle risorse già destinate all'opera e su presenta-

zione del piano economico finanziario redatto secondo lo schema approvato con delibera n. 11/2004;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il primo Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), ha confermato all'allegato 1, nell'ambito del "Corridoio Plurimodale Padano", tra i "Sistemi stradali ed autostradali", l'intervento "Accessibilità Valtellina", comprensivo anche del "lotto 1 variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso)";

Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 14 (*G.U.* n. 217/2008, S.O.), con la quale questo Comitato, ha disposto, ai sensi dell'art. 167, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, la variante al progetto definitivo "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto – variante di Morbegno, 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano", assegnando contestualmente, in via programmatica, un contributo quindicennale di 5,6 milioni di euro, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e decorrente dal 2010, suscettibile di sviluppare all'atto dell'assegnazione un volume di investimenti di 60 milioni di euro;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*GU* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 "Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010", nell'ambito del "Corridoio Plurimodale Padano", l'intervento "Accessibilità Valtellina", comprensivo anche del lotto 1 variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso);

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 21 (*G.U.* n. 120/2012, S.O.), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro:

— approvato il progetto definitivo dell'intervento "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38, 1° lotto – variante di Morbegno, 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio (progressiva km 8+945) allo svincolo del Tartano (progressiva km 18+601)", il cui limite di spesa è stato quantificato in 280,1 milioni di euro, al netto di IVA;

— autorizzato il soggetto aggiudicatore ANAS S.p.A. a utilizzare le future economie conseguite in fase di gara, fino a un importo massimo di 13,5 milioni di euro e previa comunicazione a questo Comitato del relativo ammontare, per integrare alcune voci del quadro economico del suddetto progetto definitivo;

— stabilito che il citato soggetto aggiudicatore trasmettesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, il quadro economico dello stralcio approvato quale risultante in relazione agli esiti della gara;

Vista la nota 20 giugno 2012, n. 23376, integrata dalla nota 21 giugno 2012, n. 23564, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, tra l'altro, l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento: "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 – 1° lotto – variante di Morbegno, 2° stralcio (dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano). Richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei ribassi d'asta";

Vista la nota 22 giugno 2012, n. 23736, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto che la suddetta proposta è volta:

— ad autorizzare ANAS S.p.A. ad accantonare le future economie di gara eccedenti l'importo massimo di 13,599 milioni di euro, di cui alla richiamata delibera n. 21/2012, per l'eventuale utilizzo in sede di progettazione esecutiva e nel corso dei lavori del 2° stralcio della variante di Morbegno;

— a riservare le economie non utilizzate per il 2° stralcio della variante di Morbegno alla "variante di Tirano", rinviandone l'assegnazione in sede di approvazione del progetto definitivo della stessa variante di Tirano;

Vista la nota 11 luglio 2012, n. 2956, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Tenuto conto che nel corso della seduta odierna è emerso che le varianti di Morbegno e di Tirano possono seguire un percorso comune a condizione che ci sia un formale impegno della Regione e degli Enti locali per il finanziamento delle eventuali ulteriori spese relative al 2° stralcio della variante di Morbegno, che dovessero emergere una volta assegnate a favore della variante di Tirano le economie non utilizzate per il 2° stralcio della variante di Morbegno;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

dell'intenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di:

— autorizzare ANAS S.p.A. ad utilizzare quota parte delle future economie, quantificate a valle della gara ed eccedenti l'importo massimo di 13,5 milioni di euro, di cui alla richiamata delibera n. 21/2012, per il citato 2° stralcio della variante di Morbegno;

— proporre l'assegnazione della quota residua delle citate economie di gara non utilizzate per il 2° stralcio della variante di Morbegno alla "variante di Tirano", in sede di approvazione del relativo progetto definitivo, subordinatamente alla previa acquisizione del formale impegno della Regione e degli Enti locali a farsi carico degli eventuali maggiori costi del 2° stralcio della variante di Morbegno, che emergessero dopo tale approvazione.

Roma, 11 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 319

12A09891

DELIBERAZIONE 11 luglio 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Adeguamento a quattro corsie S.S. 2 via Cassia. Tronco tra il km 41+300 e il km 74+400 (CUP F31B01000200001). Reiterazione vincolo preordinato all'esproprio. (Deliberazione n. 76/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e visti, in particolare:

— la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

— l'art. 165, comma 7-*bis*, il quale dispone che per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dall'articolo n. 165, comma 5, terzo e quarto periodo del citato decreto legislativo n. 163/2006. La disposizione del comma 7-*bis* deroga alle disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

— l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che riporta all'allegato 1, nella sezione "Corridoio Plurimodale Tirrenico-Nord Europa" tra i "Sistemi stradali e autostradali", la voce "Adeguamento Cassia Roma-Viterbo";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 11 (*G.U.* n. 167/2005), con la quale questo Comitato, ha approvato il progetto preliminare del "Completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex SS n. 2 Cassia – tronco tra il km 41+300 e il km 74+400" ed ha assegnato alla Regione Lazio un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 6,6 milioni di euro per la progettazione definitiva dell'opera;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato – nel rivisitare il primo Programma delle infrastrutture strategiche – ha confermato l'infrastruttura "Adeguamento Cassia Roma-Viterbo";

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*G.U.* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica e che include, nella tabella 1 "Aggiornamento del Programma infrastrutture strategiche luglio 2010", nella sezione "Corridoio Plurimodale Tirrenico-Nord Europa" tra i "Sistemi stradali e autostradali", la voce "Adeguamento Cassia Roma-Viterbo";

Vista la nota 20 giugno 2012, n. 23376, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per l'"Adeguamento a quattro corsie S.S. 2 via Cassia. Tronco tra il km 41+300 e il km 74+400";

Vista la nota 21 giugno 2012, n. 23566, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa relazione istruttoria completa di allegati;

Vista la nota 26 giugno 2012, n. 24115, con la quale lo stesso Ministero delle infrastrutture ha fornito chiarimenti in merito all'argomento;

Vista la nota 6 luglio 2012, n. 368, consegnata nel corso della odierna seduta, con la quale il Presidente della Regione Lazio, sentiti i Comuni territorialmente interessati, ha espresso parere favorevole sulla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, così come individuato all'atto dell'approvazione del progetto preliminare;

Vista la nota 10 luglio 2012, n. 25591, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione integrativa;

Vista la nota 11 luglio 2012, n. 2956, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto:

1. delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

— che il vincolo preordinato all'esproprio sull'opera "completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex SS n. 2 Cassia – tronco tra il km 41+300 e il km 74+400 apposto con la citata delibera n. 11/2005 è scaduto in data 20 luglio 2010;

— che con nota 22 marzo 2011, n. 100398, la Regione Lazio, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la relazione afferente la richiesta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;

— che la stessa Regione Lazio, con nota 14 marzo 2012, n. 112675, ha ribadito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la necessità di procedere alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, aggiornando il contenuto dell'istanza del 22 marzo 2011 con riferimento agli oneri derivanti dalla decadenza del vincolo, stimati in euro 3.388.934,38 e già compresi all'interno del quadro economico dell'intervento;

— che detti oneri, dovuti a favore dei proprietari delle aree interessate dai lavori, saranno a carico della Regione Lazio e saranno da questa fronteggiati con mezzi propri, anche nell'eventualità in cui le somme necessarie dovessero superare l'importo stimato;

— che con la citata nota 6 luglio 2012, n. 368, la Presidente della Regione Lazio, sentiti i Comuni territorialmente interessati, ha espresso parere favorevole sul rinnovo del vincolo preordinato all'esproprio, così come individuato all'atto dell'approvazione del progetto preliminare;

2. che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della reiterazione del suddetto vincolo, rileva:

— che la reiterazione del vincolo derivante dall'approvazione del progetto preliminare di cui alla delibera n. 11/2005 appare indispensabile ed urgente, poiché, in assenza di reiterazione, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o molto più oneroso realizzare l'opera in questione;

— che il progetto definitivo, oggetto di recente Conferenza di Servizi, è stato sviluppato coerentemente al progetto preliminare approvato con la delibera n. 11/2005, il quale mantiene quindi inalterata la sua validità;

— che la reiterazione del vincolo appare, altresì, giustificata dal fatto che trattasi della prima reiterazione, determinata dalle circostanze sopra indicate;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis* del decreto legislativo n. 163/2006, è reiterato il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera "Completamento dell'adeguamento a 4 corsie della SS n. 2 Cassia – tronco tra il km 41+300 e il km 74+400", il cui progetto preliminare è stato approvato con delibera n. 11/2005.

2. Gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo saranno fronteggiati dalla Regione Lazio con mezzi propri, anche nel caso in cui le somme necessarie dovessero superare l'importo stimato.

3. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 11 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 318

12A09892
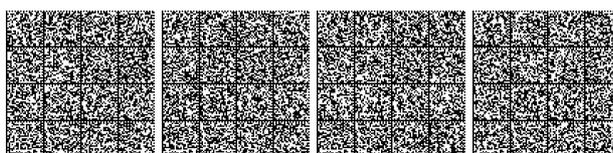
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 agosto 2012.

Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27. (Regolamento n. 44).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'art. 5, comma 2, in base al quale l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati;

Visto l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, l'ISVAP predisponga un modello di relazione, che ciascuna impresa è tenuta a trasmettere con cadenza annuale, in ordine alle attività poste in essere per contrastare le frodi nel settore assicurativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

Visto il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri e, in particolare, l'art. 13, comma 7, cui è stata data attuazione con il provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010 recante i parametri di significatività per la consultazione della banca dati sinistri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;

b) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;

d) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

e) «CARD-CID»: la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;

f) «CARD-CTT»: la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprietà dei terzi trasportati;

g) «fiduciari»: periti, medici, legali che concorrono all'accertamento dei danni e alla stima dei costi del risarcimento;

h) «impresa gestionaria»: l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro;

i) «imprese di assicurazione autorizzate in Italia»: le società di cui all'art. 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, autorizzate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

j) «imprese di assicurazione comunitarie»: le società di cui all'art. 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica;

k) «imprese designate»: le imprese designate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

l) «indicatore del rischio frode»: fattore individuato dall'impresa volto ad indicare una potenziale esposizione al rischio frode;

m) «intermediari»: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;

n) «ISVAP» o «Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

o) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

p) «parametri di significatività»: gli indicatori del rischio frode individuati dall'ISVAP con il provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010;

q) «relazione»: la relazione in tema di attività antifrode di cui all'art. 30 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27;
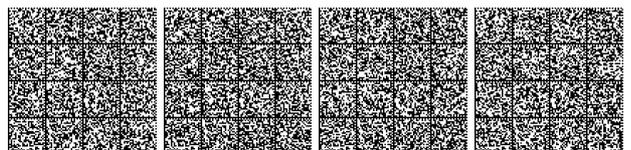
r) «risarcimento diretto»: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

s) «rischio frode»: il rischio di un danno economico derivante da condotte, consistenti anche in semplici raggiri, realizzati nei confronti dell'impresa di assicurazione, sia durante l'*iter* contrattuale, sia nelle fasi di gestione del sinistro;

t) «sinistro»: il sinistro relativo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'art. 2, comma 3, n. 10 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

u) «sinistro esposto al rischio frode»: il sinistro al quale è riconducibile almeno un indicatore del rischio frode;

v) «sinistro oggetto di approfondimento»: il sinistro esposto al rischio frode per il quale sono state disposte attività integrative rispetto a quelle ordinarie;

w) «unità di rischio»: la singola polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri nel caso in cui vi sia un unico veicolo assicurato o il singolo veicolo assicurato nel caso di polizza collettiva.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia e alle imprese di assicurazione comunitarie.

Art. 4.

Finalità della relazione

1. La relazione fornisce gli elementi informativi necessari per la valutazione dell'efficienza di processi, sistemi e persone, al fine di garantire l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale rispetto all'obiettivo di prevenire e contrastare le frodi.

Art. 5.

Contenuto della relazione

1. Il modello di relazione si compone di un documento di sintesi e tre sezioni.

2. Il documento descrive le linee guida delle politica aziendale ed illustra gli obiettivi e le strategie operative promosse in tema di prevenzione e contrasto delle frodi.

3. La sezione 1 contiene le informazioni relative al sistema organizzativo ed alle procedure, anche di natura informatica, adottate dall'impresa per prevenire e contrastare il rischio frode. In particolare:

A) le «notizie di carattere generale» riguardano la struttura organizzativa, la formazione dei dipendenti e dei fiduciari;

B) le «notizie sulla fase assuntiva» riguardano le procedure adottate in fase di assunzione del contratto;

C) le «notizie sulla gestione dei sinistri» riguardano le procedure interne adottate in fase di gestione dei sinistri e le forme di controllo previste nei confronti di chi partecipa all'accertamento e stima dei danni ed al pagamento dei risarcimenti;

D) le «notizie sulla gestione dei sinistri da parte delle imprese designate» riguardano le procedure interne adottate per la gestione dei sinistri di cui all'art. 283, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

4. La sezione 2 si articola in due prospetti. Il primo contiene dati numerici riferiti ai sinistri denunciati nell'anno di riferimento rapportati alle unità di rischio, distinti per provincia e per partite di danno con indicazione di quelli esposti al rischio frode, di quelli oggetto di specifico approfondimento di quelli senza seguito e di quelli per i quali sono state presentate denunce/querele. Il secondo contiene i medesimi dati riferiti ai sinistri gestiti nell'ambito della CARD.

5. La sezione 3 si articola in due prospetti. Il primo contiene dati aggregati sulle denunce o querele relative ai sinistri, la successiva partecipazione dell'impresa ai procedimenti ed al relativo esito. Il secondo contiene i medesimi dati riferiti ai contratti ed alla documentazione contrattuale.

6. Le informazioni della sezione 1, negli anni successivi al primo, sono trasmesse solo in caso di variazione.

Art. 6.

Modalità e termini

1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia trasmettono all'Autorità la relazione, approvata dall'organo amministrativo, entro i termini di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento n. 22 del 4 aprile 2008.

2. Le imprese di assicurazione comunitarie trasmettono all'Autorità la relazione entro il 31 maggio di ogni anno.

3. Le modalità tecniche di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 5 del regolamento sono stabilite con provvedimento.

Art. 7.

Modifica al provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010

1. L'art. 4, comma 3, del provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010 è modificato come segue:

«I parametri di significatività sono annualmente sottoposti a revisione da parte dell'ISVAP, sulla base delle informazioni trasmesse da ciascuna impresa nella relazione annuale, di cui al regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012, in tema di repressione delle frodi».

Art. 8.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il commissario straordinario: GIANNINI

ALLEGATO

Istruzioni per la compilazione della Sezione 1

Istruzioni di carattere generale

Le domande contenute nella Sezione 1 prevedono risposte preformulate cui l'impresa può aderire, anche con modalità multipla, contrassegnando le apposite caselle d'identificazione.
In calce ad ogni singolo quesito, è individuato un campo, denominato "*Breve descrizione*", per le informazioni che attengono a dati, situazioni o procedure che non trovano completa identificazione nelle risposte preformulate.
A tal proposito si evidenzia che, per n. 22 delle n. 32 domande che compongono il questionario, tra le risposte predisposte è prevista la possibilità di contrassegnare la voce "*altro*". Nel caso detta voce venga prescelta va necessariamente utilizzato il campo "*Breve descrizione*", per completare le informazioni richieste.

Le domande contenute nella Sezione 1, lettera D), devono essere compilate dalle sole imprese designate ai sensi dell'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Negli anni successivi al primo l'impresa trasmette informazioni relativamente alle sole domande per le quali debba essere fornita una risposta in parte o totalmente differente da quella data l'annualità precedente.

Istruzioni di carattere specifico

Domanda n. 1 : la risposta "a specifiche fasi del ciclo produttivo", rimanda al campo "Breve descrizione" per l'indicazione della stessa.

Domande n. 9, n. 16 e n. 27 : la consultazione di banche dati rinvia al campo "Breve descrizione", dove illustrare, per quelle interne ed esterne, natura, caratteristiche e modalità di consultazione; per quelle gestite dall'ANIA, quali tra esse.

Domanda 12: in caso di risposta "altro" nel campo "Breve descrizione" precisare quali forme di incentivi e pubblicità sono previste.

Domanda n. 15: nel caso di risposta "si" nel campo "Breve descrizione" indicare la proposta di integrazione o modifica dei parametri di significatività esistenti, precisandone le cause.

Domanda n. 17: per le risposte "nel caso di danni superi ad un determinato importo" e "altro" nel campo "Breve descrizione" precisare per quali importi o tipologie di danni non è prevista la perizia sul veicolo.

Domanda n. 25: nel caso di risposta "si" nel campo "Breve descrizione" precisare per quali importi o tipologie di danni l'impresa si avvale di tale figura.

Domanda n. 29 : nel caso di risposta "sono state predisposte specifiche istruzioni", nel campo "Breve descrizione" indicare l'unità organizzativa che ha impartito dette istruzioni, descrivendo, sinteticamente, il contenuto delle istruzioni stesse.

Domanda n. 32 : in presenza di denunce/querele presentate dall'impresa designata nel campo "Breve descrizione" indicare:

- in valore assoluto, il numero dei sinistri cui si riferiscono;
- l'incidenza percentuale di tali sinistri sul numero totale di quelli gestiti.

Nel caso in cui venga barrata la casella "sono previsti report per Consap", nel campo "Breve descrizione" illustrare ricorrenza e modalità degli stessi report.

MODELLO DI RELAZIONE

SEZIONE 1

A. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

1. L'impresa dispone di una o più unità organizzative dedicate alla prevenzione ed al contrasto del "rischio frode"?
   - no
   - si, di una unità dedicata
     - all'intero ciclo produttivo (assunzione, liquidazione, ecc)
     - a specifiche fasi del ciclo produttivo (es. solo fase liquidativa o solo assuntiva, ecc)
   - si, di più unità dedicate
     - alla fase assuntiva
     - alla fase liquidativa
     - altro

Breve descrizione

2. Si tratta di unità organizzative:
   - collocata/e presso altra unità
   - indipendente/i
   - di gruppo
   - in *outsourcing*

Breve descrizione

3. Si tratta di unità che riportano funzionalmente:
   - al responsabile dell'area di riferimento
   - all'alta direzione
   - altro

Breve descrizione

4. Di quante risorse dispone/gono la/e unità operative?
   - esclusivamente dedicate:
     - indicare il numero in valore assoluto
   - parzialmente dedicate
     - indicare il numero in valore assoluto

Breve descrizione

5. Le risorse assegnate alla/e unità provengono:
   - ☐ dalle Forze di polizia
   - ☐ dai centri di liquidazione
   - ☐ da altre unità operative dell'impresa/del gruppo
   - ☐ altro

Breve descrizione

6. L'imprese prevede corsi di formazione per la prevenzione ed il contrasto del rischio frode?
   - ☐ no
   - ☐ si per
     - o dipendenti
     - o intermediari
     - o fiduciari
     - o *outsourcer*

Breve descrizione

7. Con quale frequenza?
   - ☐ semestrale
   - ☐ annuale
   - ☐ biennale
   - ☐ altro

Breve descrizione

8. In presenza di notizie comunque pervenute e/o acquisite da cui emergano condotte potenzialmente illecite o possibili frodi, è prevista:
   - ☐ la trasmissione all'unità preposta all'attività antifrode
   - ☐ la trasmissione all'unità che gestisce il sinistro o contratto
   - ☐ altro

Breve descrizione
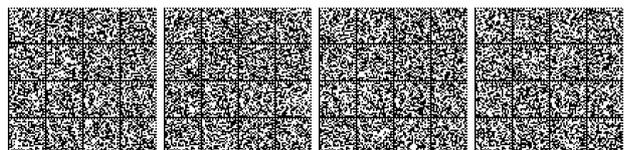
B. NOTIZIE RELATIVE ALLA FASE ASSUNTIVA

9. In fase propedeutica all'assunzione del contratto, fermo restando l'obbligo a contrarre, è prevista la consultazione di banche dati

    - no
    - si, l'applicativo *software* prevede la consultazione di banche dati
        - interne
        - esterne
        - presso Ania
    - la consultazione è
        - facoltativa
        - obbligatoria
        - automatica, effettuata dal *software*

Breve descrizione

10. Le banche dati consultate sono finalizzate a verificare:

    - la tipologia di veicolo
    - l'intestatario al PRA
    - l'omologazione del veicolo
    - la classe di merito
    - altro

Breve descrizione

11. L'impresa ha individuato indicatori del rischio frode relativi alla fase assuntiva?

    - no
    - si, dispone di sistemi applicativi *software* appositi
        - attivabili dalla rete agenziale
        - attivabili in fase di *back up* dalla Direzione
    - altro

Breve descrizione

12. In che modo l'impresa incentiva e pubblicizza prodotti che prevedono l'installazione di dispositivi elettronici?

    - incentivi alla rete distributiva
    - formazione specifica della rete distributiva
    - altro

Breve descrizione

13. L'impresa, fermo restando l'obbligo a contrarre, prevede la diffusione di prodotti che prevedono il risarcimento in forma specifica e/o la perizia preventiva sul mezzo?

- no
- si, mediante:
  - incentivi alla rete distributiva
  - pubblicità dei prodotti
  - formazione specifica della rete distributiva
- altro

Breve descrizione

C. NOTIZIE RELATIVE ALLA FASE DI GESTIONE DEI SINISTRI

14. L'impresa utilizza degli indicatori del rischio frode relativi al momento di apertura del sinistro?

- no
- si:
  - coincidono con i parametri di significatività previsti dal Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010
  - altro

Breve descrizione

15. Sulla base dell'esperienza maturata, l'impresa ritiene che i parametri di significatività previsti dal Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010 necessitino di integrazioni o modifiche?

- no
- si

Breve descrizione

16. In fase di apertura del sinistro è prevista, oltre alla consultazione della banca dati sinistri, la consultazione di altre banche dati?

- no
- si
  - interne
  - esterne
  - presso Ania
- la consultazione è
  - facoltativa
  - obbligatoria
  - automatica, effettuata dal *software*

Breve descrizione

17. La perizia sul veicolo danneggiato è prevista:
    - in ogni caso
    - nel caso di sinistri con danni richiesti superi ad un determinato importo
    - altro

Breve descrizione

18. L'impresa utilizza specifici indicatori del rischio frode per i sinistri con lesioni di lieve entità?
    - no, si avvale dei medesimi indicatori per tutti i sinistri a prescindere dalla tipologia di danno
    - si, esistono indicatori *ad hoc* quali:
        - incompatibilità della lesione con tipologia di danni a cose
        - incompatibilità delle lesioni con la tipologia di *crash* registrato da apparecchi elettronici
        - altro

Breve descrizione

19. I sinistri esposti al rischio frode sono gestiti:
    - dalla Direzione sinistri
    - dall'unità antifrode
    - da liquidatori specializzati
    - da liquidatori generici
    - altro

Breve descrizione

20. L'operato dei fiduciari è oggetto di monitoraggio al fine di contrastare le frodi?
    - si, l'impresa dispone di procedure/applicativi *software* per :
        - i tempi di accertamento
        - le modalità di accertamento
    - altro
    - no

Breve descrizione

21. Per i sinistri esposti al rischio frode, l'incarico ai medici per l'accertamento del danno alla persona si basa su:
    - specializzazione professionale
    - distribuzione dei carichi di lavoro
    - competenza territoriale
    - altro
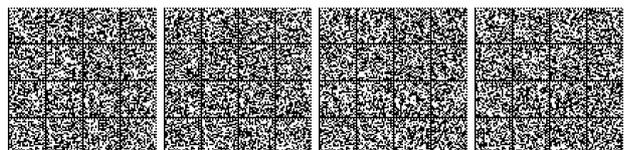
Breve descrizione

22. Per i sinistri che coinvolgono veicoli sui quali sono installati dispositivi elettronici di rilevazione delle condotte di guida l'impresa decodifica ed utilizza il tracciato registrato dall'apparecchio:

- in via sistematica al fine di
  - ricostruire la dinamica del sinistro
  - accertare la compatibilità con i danni richiesti
  - quantificare i danni
- limitatamente ad alcune tipologie di sinistro al fine di
  - ricostruire la dinamica del sinistro
  - accertare la compatibilità con i danni richiesti
  - quantificare i danni
- altro

Breve descrizione

23. Per i sinistri che coinvolgono veicoli sui quali sono installati dispositivi elettronici di rilevazione delle percorrenze l'accesso al tracciato registrato dall'apparecchio:

- è riservato agli uffici direzionali e/o ad unità specifiche
- è a disposizione di tutti gli uffici liquidativi
- altro

Breve descrizione

24. Nel caso in cui la riparazione del danno avvenga presso riparatori convenzionati, l'impresa prevede apposite modalità di controllo dei costi della riparazione?

- no
- si, viene disposta la perizia preventiva sul mezzo da parte del proprio fiduciario
- altro

Breve descrizione

25. L'impresa si avvale della figura del perito – liquidatore?

- si
- no

Breve descrizione

D. NOTIZIE SULLA GESTIONE DEI SINISTRI DA PARTE DELLE IMPRESE DESIGNATE

26. L'impresa utilizza degli indicatori del rischio frode al momento dell'apertura del sinistro?
    - no
    - si
        - indicatori specifici in base alle fattispecie di cui all'art. 283, comma 1, codice delle assicurazioni
        - i medesimi utilizzati per gli altri sinistri
        - altro

Breve descrizione

27. In fase di apertura del sinistro è prevista, oltre alla consultazione della banca dati sinistri, la consultazione di altre banche dati
    - no
    - si
        - interne
        - esterne
        - presso Ania
    - la consultazione è
        - facoltativa
        - obbligatoria
        - automatica, effettuata dal *software*

Breve descrizione

28. I sinistri esposti al rischio di frode sono gestiti:
    - dalla Direzione sinistri
    - dall'unità antifrode
    - da liquidatori specializzati
    - da liquidatori generici
    - altro

Breve descrizione

29. Per i sinistri esposti al rischio frode sono state fornite istruzioni alle strutture incaricate della relativa gestione?
    - no
    - si
        - le medesime ricevute dalla Consap/FGVS
        - specifiche istruzioni
    - altro

Breve descrizione

30. L’operato dei fiduciari è oggetto di monitoraggio al fine di contrastare le frodi?
    - si, l’impresa dispone di procedure/applicativi *software* per :
        - i tempi di accertamento
        - le modalità di accertamento
    - no
    - altro

Breve descrizione

31. Per i sinistri esposti al rischio frode, l’incarico ai medici per l’accertamento del danno alla persona si basa su:
    - specializzazione professionale
    - distribuzione dei carichi di lavoro
    - competenza territoriale
    - altro

Breve descrizione

32. In presenza di fatti astrattamente riconducibili a fattispecie di reato
    - vengono presentate denunce/querele
        - autonomamente
        - su istruzioni di Consap
    - Consap presenta denunce/querele
    - viene presentata denuncia/querela in base alle istruzioni di Consap
    - sono previsti report per Consap

Breve descrizione
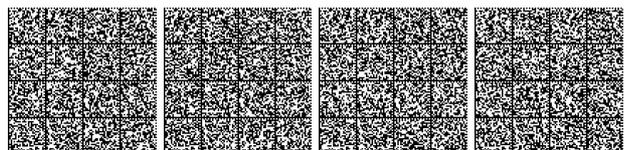
Istruzioni per la compilazione dei prospetti di cui alla Sezione 2

Prospetto n. 1

Il prospetto deve essere compilato sulla base dei sinistri gestiti direttamente dall'impresa, sia NO CARD che CARD, al netto dei CARD debitori. I sinistri gestiti contemporaneamente sia nel regime NO CARD che in quello CARD devono essere conteggiati come un solo sinistro.

I dati richiesti hanno carattere esclusivamente numerico.

Nel prospetto sono indicate le regioni suddivise per province come da elenco estratto dal sito web dell'Istat (http://www.istat.it/it/archivio/6789).

In relazione a dette province va indicato il numero delle "unità di rischio" come definite all'art. 2, lett. w, del Regolamento. Per la determinazione di detto numero, deve considerarsi il numero dei veicoli assicurati in proporzione al periodo di copertura di competenza dell'esercizio di riferimento. Le unità di rischio dovranno, pertanto, riferirsi, sia alle polizze emesse nell'esercizio di riferimento, sia a quelle emesse negli anni trascorsi già a riserva premi al 31/12 dell'esercizio precedente. (vedasi al riguardo principi di redazione dei moduli di vigilanza 28, 29, 29A, 29B e 30 dell'Allegato n. 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008).

Per *"*sinistri denunciati" sono da intendersi, con esclusione di quelli relativi al rischio responsabilità civile del vettore, tutti i sinistri del ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) per i quali l'impresa, nel corso dell'esercizio, abbia ricevuto denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento ai sensi degli artt. 148 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Detti sinistri andranno riferiti alle province di assunzione del rischio cui ineriscono. I sinistri relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla provincia di residenza del contraente. I sinistri relativi a rischi assunti tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla provincia in cui ha sede lo sportello bancario o postale che ha effettuato l'intermediazione.

Per "partite di danno" s'intendono le singole voci di cui, anche se derivanti da un unico evento, è stato richiesto il risarcimento, suddivise in danni a cose e lesioni personali

Nella determinazione del numero di "sinistri esposti al rischio frode", si deve tener conto dei sinistri così individuati nel corso dell'esercizio, indipendentemente dall'anno di generazione degli stessi.

Nella determinazione del numero di "sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode*",* si deve tener conto dei sinistri così individuati nel corso dell'esercizio, indipendentemente dall'anno di generazione degli stessi.

Tra i "sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode definiti **senza seguito"** vanno enumerati i sinistri come sopra individuati che, in conseguenza delle attività effettuate, sono stati chiusi **senza seguito**.

Nella determinazione del numero di "sinistri per i quali sono state presentate denunce/querele" devono essere compresi i sinistri per i quali, nel corso dell'esercizio di riferimento, sono state presentate denunce/querele, indipendentemente dall'anno di generazione degli stessi sinistri.

Prospetto n. 2

Il prospetto deve essere compilato sulla base dei soli sinistri CARD gestiti dall'impresa in qualità di gestionaria (CARD Gestionaria), siano essi CARD CID o CARD CTT. Sono ricompresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa.

I dati richiesti hanno carattere esclusivamente numerico.

Nel campo “sinistri denunciati” vanno enumerati i sinistri per i quali l’impresa, nel corso dell’esercizio, abbia ricevuto denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Per “partite di danno” s’intendono le singole voci di cui, anche se derivanti da un unico evento, è stato richiesto il risarcimento, suddivise, per quanto attiene ai sinistri CARD CID, in danni a cose e lesioni personali.

Per “sinistri esposti al rischio frode, sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode*”* *e* “sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode definiti **senza seguito*”*** si rinvia a quanto specificato nel prospetto n. 1.

Nella determinazione del numero di “sinistri per i quali sono state presentate denunce/querele*”* devono essere compresi i sinistri CARD con le modalità già indicate nel prospetto n. 1.
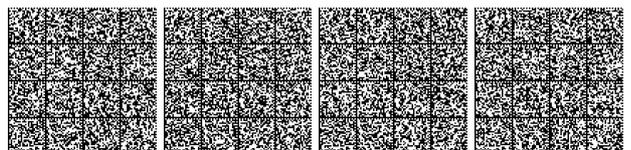
Modello di Relazione sull'Attività Antifrode - SEZIONE 2 : Prospetto n. 1 - Sinistri R.C. Auto

Impresa Codice ISVAP Anno

Province	Regioni	Unità di rischio	Sinistri denunciati			Sinistri esposti al rischio frode			Sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode			Sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode definiti senza seguito			Sinistri per i quali sono state presentate denunce/querele
			Numero	Partite di danno		Numero	Partite di danno		Numero	Partite di danno		Numero	Partite di danno		
				Danni a cose	Lesioni		Danni a cose	Lesioni		Danni a cose	Lesioni		Danni a cose	Lesioni	Numero
Torino	**PIEMONTE**														
Vercelli	**PIEMONTE**														
Novara	**PIEMONTE**														
Cuneo	**PIEMONTE**														
Asti	**PIEMONTE**														
Alessandria	**PIEMONTE**														
Biella	**PIEMONTE**														
Verbano C. O.	**PIEMONTE**														
Aosta	**VALLE D'AOSTA**														
Varese	**LOMBARDIA**														
Como	**LOMBARDIA**														
Sondrio	**LOMBARDIA**														
Milano	**LOMBARDIA**														
Bergamo	**LOMBARDIA**														
Brescia	**LOMBARDIA**														
Pavia	**LOMBARDIA**														
Cremona	**LOMBARDIA**														
Mantova	**LOMBARDIA**														
Lecco	**LOMBARDIA**														
Lodi	**LOMBARDIA**														
Monza e della Brianza	**LOMBARDIA**														
Bolzano	**TRENTINO-ALTO ADIGE**														
Trento	**TRENTINO-ALTO ADIGE**														
Verona	**VENETO**														
Vicenza	**VENETO**														
Belluno	**VENETO**														
Treviso	**VENETO**														
Venezia	**VENETO**														
Padova	**VENETO**														

Rovigo	VENETO													
Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA													
Pordenone	FRIULI-VENEZIA GIULIA													
Gorizia	FRIULI-VENEZIA GIULIA													
Trieste	FRIULI-VENEZIA GIULIA													
Imperia	LIGURIA													
Savona	LIGURIA													
Genova	LIGURIA													
La Spezia	LIGURIA													
Piacenza	EMILIA ROMAGNA													
Parma	EMILIA ROMAGNA													
Reggio Emilia	EMILIA ROMAGNA													
Modena	EMILIA ROMAGNA													
Bologna	EMILIA ROMAGNA													
Ferrara	EMILIA ROMAGNA													
Ravenna	EMILIA ROMAGNA													
Forlì	EMILIA ROMAGNA													
Rimini	EMILIA ROMAGNA													
Massa Carrara	TOSCANA													
Lucca	TOSCANA													
Pistoia	TOSCANA													
Firenze	TOSCANA													
Livorno	TOSCANA													
Pisa	TOSCANA													
Arezzo	TOSCANA													
Siena	TOSCANA													
Grosseto	TOSCANA													
Prato	TOSCANA													
Perugia	UMBRIA													
Terni	UMBRIA													
Pesaro-Urbino	MARCHE													
Ancona	MARCHE													
Macerata	MARCHE													
Ascoli Piceno	MARCHE													
Fermo	MARCHE													
Viterbo	LAZIO													
Rieti	LAZIO													
Roma	LAZIO													
Latina	LAZIO													
Frosinone	LAZIO													
L'Aquila	ABRUZZI													
Teramo	ABRUZZI													
Pescara	ABRUZZI													
Chieti	ABRUZZI													
Campobasso	MOLISE													
Isernia	MOLISE													
Caserta	CAMPANIA													
Benevento	CAMPANIA													
Napoli	CAMPANIA													
Avellino	CAMPANIA													
Salerno	CAMPANIA													
Foggia	PUGLIA													
Bari	PUGLIA													
Taranto	PUGLIA													
Brindisi	PUGLIA													
Lecce	PUGLIA													
Barletta-Andria-Trani	PUGLIA													
Potenza	BASILICATA													
Matera	BASILICATA													
Cosenza	CALABRIA													
Catanzaro	CALABRIA													
Reggio Calabria	CALABRIA													

Modello di Relazione sull'Attività Antifrode - SEZIONE 2 : Prospetto n. 2 - Sinistri CARD

Impresa Codice ISVAP Anno

Sinistri denunciati					Sinistri esposti al rischio frode				
CARD-CID	CARD-CTT	Partite di danno			CARD-CID	CARD-CTT	Partite di danno		
		CARD-CID		CARD-CTT			CARD-CID		CARD-CTT
		Danni a cose	Lesioni				Danni a cose	Lesioni	
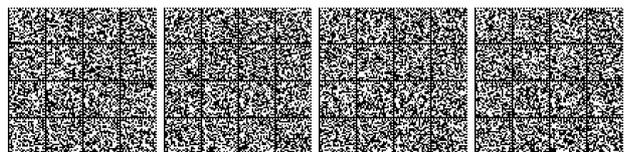
Istruzioni per la compilazione della Sezione 3

Prospetto n. 1

Il prospetto deve essere compilato indicando il numero complessivo delle denunce/querele presentate, nel corso dell'anno di riferimento, in relazione a sinistri, indipendentemente dall'anno di generazione dei sinistri stessi.

I dati richiesti hanno carattere esclusivamente numerico.

Con la "costituzione di parte offesa" si fa riferimento all'espressa dichiarazione dell'impresa, resa con la notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, di essere informata circa l'eventuale archiviazione del procedimento.

Prospetto n. 2

Il prospetto deve essere compilato indicando il numero complessivo delle denunce/querele presentate, nel corso dell'esercizio di riferimento, in relazione a contratti, documentazione contrattuale e precontrattuale, dovendosi con ciò intendere anche le denunce/querele per contrassegni ed attestazioni sullo stato del rischio oggetto di falsificazione.

Le posizioni contrattuali da indicare riguardano i casi di denuncia/querela concernenti le coperture r.c.auto e non anche i casi relativi a rischi accessori (ad es. coperture furto e incendio).

I dati di cui al Prospetto n. 1 ed al Prospetto n. 2, presentati nel corso di un anno solare, devono essere riproposti, distintamente, negli anni a venire e fino all'estinzione dei procedimenti.
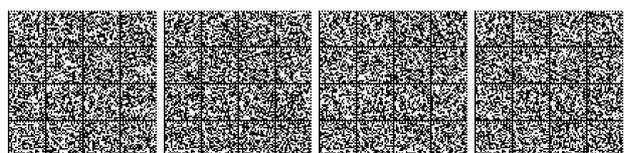
Modello di Relazione sull'Attività Antifrode - SEZIONE 3 - Prospetto n. 1 - Denunce/querele relative a Sinistri

Impresa Codice ISVAP Anno

	1 - numero	2 - costituzione di parte offesa	3 - costituzione di parte civile	4 - esito			
				4.1 - archiviazione	4.2 - assoluzione	4.3 - condanna	4.4 - altro
denunce/querele presentate nell'anno relativamente a SINISTRI							
denunce/querele presentate nell'anno X-1							
denunce/querele presentate nell'anno X-2							
denunce/querele presentate nell'anno X-3							

Modello di Relazione sull'Attività Antifrode - SEZIONE 3 - Prospetto n. 2 - Denunce/querele relative a Contratti e Documentazione contrattuale e precontrattuale

Impresa Codice ISVAP Anno

	1 - numero	2 - costituzione di parte offesa	3 - costituzione di parte civile	4 - esito			
				4.1 - archiviazione	4.2 - assoluzione	4.3 - condanna	4.4 - altro
denunce/querele presentate nell'anno relativamente a CONTRATTI, DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE e PRECONTRATTUALE							
denunce/querele presentate nell'anno X-1							
denunce/querele presentate nell'anno X-2							
denunce/querele presentate nell'anno X-3							

12A09810

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terbinafina Docgen».

Con la determinazione n. aRM - 133/2012-898 del 20 luglio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Doc generici S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Terbinafina Docgen.

Confezioni:

A.I.C. n. 038159036 - «1% crema» 1 tubo di al da 30 g;

A.I.C. n. 038159024 - «1% crema» 1 tubo di al da 15 g;

A.I.C. n. 038159012 - «1% crema» 1 tubo di al da 7,5 g.

12A09820

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gastridin».

Con la determinazione n. aRM - 135/2012-1117 del 20 luglio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta MSD Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Gastridin.

Confezioni:

A.I.C. n. 025925013 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 025925025 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

12A09821

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oflocin».

Con la determinazione n. aRM - 136/2012-200 del 26 luglio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxosmithkline S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: OFLOCIN.

Confezione A.I.C. n. 026352029.

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Farmaco: OFLOCIN.

Confezione A.I.C. n. 026352031.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 8 compresse.

12A09822

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Mylan Generics Italia».

Con la determinazione n. aRM - 134/2012-2322 del 20 luglio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mylan S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CANDESARTAN MYLAN GENERICS ITALIA.

Confezione: 040970030.

Descrizione: «32 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN MYLAN GENERICS ITALIA.

Confezione: 040970028.

Descrizione: «16 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN MYLAN GENERICS ITALIA.

Confezione: 040970016.

Descrizione: «8 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

12A09823

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micofenolato Mofetile Doc Generici».

Con la determinazione n. aRM - 132/2012-898 del 20 luglio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta DOC Generici S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE DOC GENERICI.

Confezione: 040495071.

Descrizione: «500 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE DOC GENERICI.

Confezione: 040495069.

Descrizione: «500 mg compresse» 150 compresse in blister PVC/PVDC-AL

Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE DOC GENERICI.

Confezione: 040495057.

Descrizione: «500 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE.

Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE DOC GENERICI.

Confezione: 040495044.

Descrizione: «500 mg compresse» 50 compresse in flacone HDPE.

Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE DOC GENERICI.

Confezione: 040495032.

Descrizione: «250 mg capsule» 100 capsule in flacone HDPE.

Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE DOC GENERICI.

Confezione: 040495020

Descrizione: «250 mg capsule» 300 capsule in blister PVC/PVDC-AL

Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE DOC GENERICI.

Confezione: 040495018.

Descrizione: «250 mg capsule» 100 capsule in blister PVC/PVDC-AL

12A09824

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Arrow».

Con la determinazione n. aRM - 143/2012-2659 del 06/08/2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta **ARROW GENERICS LTD** l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047015
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047027
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047039
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047041
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL
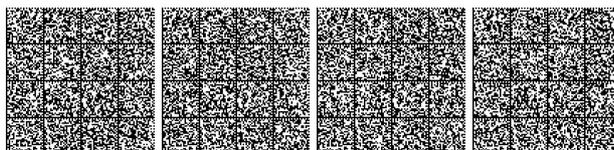
Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047054
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047066
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047078
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047080
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047092
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 200 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047104
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047116
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047128
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047130
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047142
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN FLACONE HDPE
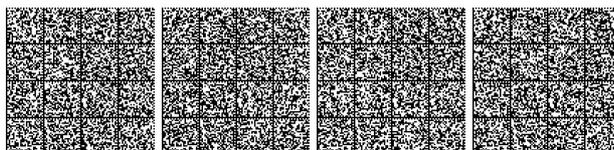
Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047155
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047167
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047179
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047181
Descrizione: "25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 200 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047193
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047205
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047217
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047229
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047231
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047243
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047256
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047268
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047270
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 200 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047282
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047294
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047306
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047318
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047320
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047332
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047344
Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047357

Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047369

Descrizione: "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 200 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047371

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047383

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047395

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047407

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047419

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047421

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047433

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047445

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL
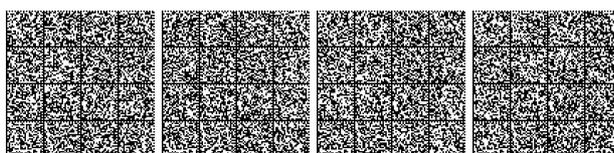
Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047458

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 200 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047460

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047472

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047484

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047496

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047508

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047510

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047522

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047534

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047546

Descrizione: "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 200 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047559
Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047561
Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047573
Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047585
Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047597
Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047609
Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047611
Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047623
Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047635
Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 200 COMPRESSE IN BLISTER PVC/ACLAR 3000/AL

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW
Confezione 038047647
Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047650

Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047662

Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047674

Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047686

Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047698

Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047700

Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047712

Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW

Confezione 038047724

Descrizione: "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 200 COMPRESSE IN FLACONE HDPE
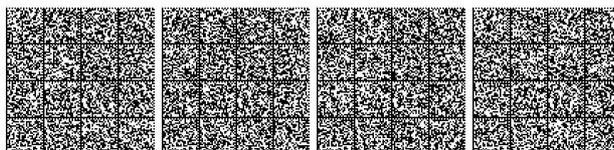
12A09825

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Arrow Generics».

Con la determinazione n. aRM - 141/2012-2659 del 01/08/2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta ARROW GENERICS LTD l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: TOPIRAMATO ARROW GENERICS.
Confezione A.I.C. n. 038315014.
Descrizione: «50 mg capsule rigide» 14 capsule in flacone HDPE.
Farmaco: TOPIRAMATO ARROW GENERICS.
Confezione A.I.C. n. 038315026.
Descrizione: «50 mg capsule rigide» 20 capsule in flacone HDPE.
Farmaco: TOPIRAMATO ARROW GENERICS.
Confezione A.I.C. n. 038315038.
Descrizione: «50 mg capsule rigide» 28 capsule in flacone HDPE.
Farmaco: TOPIRAMATO ARROW GENERICS.
Confezione A.I.C. n. 038315040.
Descrizione: «50 mg capsule rigide» 56 capsule in flacone HDPE.
Farmaco: TOPIRAMATO ARROW GENERICS.
Confezione A.I.C. n. 038315053.
Descrizione: «50 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE.

12A09826

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Arrow».

Con la determinazione n. aRM - 139/2012-2659 del 31/07/2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta **ARROW GENERICS LTD** l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115019
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 6 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115021
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115033
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115045
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115058
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 16 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115060
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115072
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115084
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115096
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115108
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 6 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115110
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115122
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115134
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115146
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 16 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115159
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115161
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115173
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115185
Descrizione: "250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115197
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 6 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115209
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115211
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115223
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115235
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 16 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115247
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115250
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115262
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115274
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115286
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 6 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115298
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115300
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115312
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115324
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 16 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115336
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115348
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115351
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE
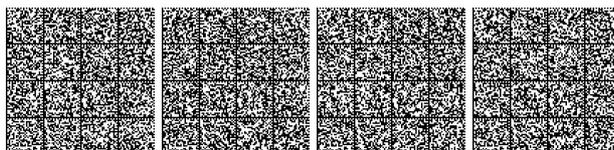
Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115363
Descrizione: "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115375
Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 6 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115387
Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115399
Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115401
Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115413
Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 16 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115425
Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115437
Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115449
Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW
Confezione 037115452
Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW

Confezione 037115464

Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 6 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW

Confezione 037115476

Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW

Confezione 037115488

Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW

Confezione 037115490

Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW

Confezione 037115502

Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 16 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW

Confezione 037115514

Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW

Confezione 037115526

Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW

Confezione 037115538

Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Farmaco: CIPROFLOXACINA ARROW

Confezione 037115540

Descrizione: "750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

12A09827

Comunicazione relativa all'annullamento del provvedimento relativo al medicinale «Klacid».

Codice Pratica n. N1A/2012/990.

Medicinale: KLACID (aic:027370).

Codice confezioni: 027370117.

Il provvedimento di Variazione di tipo «IA/IB» relativo alla Specialità Medicinale per Uso Umano KLACID (aic:027370) Titolare ABBOTT S.R.L. codice fiscale n. [codice fiscale], codici confezione: 027370117 , quale modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e ss.mm.ii, pubblicata, secondo i termini previsti dall' art. 2 della Determina AIFA del 18 dicembre 2009 e ss.mm.ii., dalla Ditta Abbott S.R.L. in data 10/07/2012 00:00:00 nella *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 80 è annullato d'ufficio ad ogni effetto di legge.

L'annullamento viene disposto, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, in quanto a seguito di approfondimento è stata verificata l'erronea richiesta di procedura da parte dell'azienda in oggetto:In conformità alla Determina AIFA del 18 dicembre 2009 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23/12/2009 n. 298 e ss.mm.ii., tale tipologia di variazione è esclusa dalla procedura di silenzio/assenso.

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

12A09828

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario.

Il consiglio comunale di Alessandria con deliberazione n. 61 del 12 luglio 2012 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Angelo Lo Destro, del dott. Giuseppe Zarcone e del dott. Roberto Forneris, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

12A09855

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Agevolazioni in forma automatica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997 n. 266 relative ad iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta.

Con decreto del direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali n. 876 del 10 luglio 2012, è stata provvisoriamente ammessa alla prenotazione delle risorse, in ottemperanza all'ordinanza n. 390 del 12 aprile 2012 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), la dichiarazione domanda della ditta Siculo emiliana per la produzione di carta e cartoni S.A.C.C.A. S.P.A., CF 00120620877, a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, per un importo di € 37.013,48.

12A09863

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo all'avviso pubblico dell'11 settembre 2012 per la selezione del Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 17 settembre 2012).

Nell'avviso pubblico citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 38, seconda colonna, penultimo capoverso, anzichè: «... con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre *2012, ...*»; leggasi: «... con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre *2011, ...*».

12A09957

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 90 del 3 agosto 2012.

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con d.P.C.M. del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana;

Rende noto

che con propria ordinanza n. 90 del 3 agosto 2012 ha affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in relazione all'intervento R2-17 - Messa in sicurezza del versante e ripristino strada comunale Paretola - Bosco di Rossano - I lotto, nel comune di Zeri (Massa Carrara);

che l'ordinanza è disponibile nel sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «attti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44 del 14 agosto 2012, parte prima.

12A09799

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-218) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.